Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 108

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 18 aprile 1984 — SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 108 DEL 18 APRILE 1984:

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1984.

Approvazione dei modelli 740, 740/A, 740/A1, 740/B, 740/E-E1, 740/F, 740/G, 740/G1, 740/H, 740/I, 740/L, 740/M, 740/P e 740/P1, concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi da presentare nell'anno 1984 dalle persone fisiche.

(1987)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 108 DEL 18 APRILE 1984:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 24: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Speciali certificati di credito 10 % 1977/1988 e 1978/1988 (Amministrati dalla Direzione generale del tesoro). — 1) Speciali certificati di credito 10 % - 1977/1988 (Contributo speciale EGAM); 2) Speciali certificati di credito 10 % - 1977/1988 (Soppressione dell'EGAM); 3) Speciali certificati di credito 10 % - 1978/1988 (Rilancio dell'economia); 4) Speciali certificati di credito 10 % - 1978/1988 (Interventi straordinari nel Mezzogiorno); 5) Speciali certificati di credito 10 % - 1978/1988 (Interventi urgenti negli aeroporti); 6) Speciali certificati di credito 10 % - 1978/1988 (Soppressione dell'EGAM); 7) Speciali certificati di credito 10 % - 1978/1988 (Rilancio dell'economia); 8) Speciali certificati di credito 10 % - 1978/1988 (Fondo dotazione dell'EAGAT); 9) Speciali certificati di credito 10 % - 1978/1988 (Ricostruzione zone terremotate nel Friuli-Venezia Giulia e nel Veneto); 10) Speciali certificati di credito 10 % - 1978/1988 (Apporto dello Stato al Fondo sociale). — PARTE I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella SESTA estrazione effettuata il 10 marzo 1984. — PARTE II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(1488)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1983, n. **1141.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 32, relativo al corso di laurea in lettere, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

storia dell'arte italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *marzo* 1984
Registro n. 17 *Istruzione, foglio n.* 341

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1983, n. **1142.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduto la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 97, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

terapia pediatrica sistematica;
terapia neurologica;
radiobiologia;
ottica fisiologica;
patologia speciale neurologica;
patologia neonatale;
malattie metaboliche del bambino;
gastroenterologia pediatrica;
ematologia pediatrica;
cardiologia pediatrica;
biochimica sistematica umana;
biochimica generale;
terapia intensiva;
anestesia sperimentale;
enzimologia;
igiene degli alimenti;
neuropsichiatria geriatrica;
semeiotica neurologica;
genetica molecolare;
neurocitologia;
nefrologia pediatrica;
immunologia clinica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 2 settembre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *marzo* 1984
Registro n. 17 *Istruzione, foglio n.* 347

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° dicembre 1983, n. **1143**.

Istituzione di un consolato generale di prima categoria in Houston (Stati Uniti).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Sentito il parere del consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1984 è istituito in Houston (Stati Uniti) un consolato generale di prima categoria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1983

PERTINI

ANDREOTTI — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1984
Registro n. 5 *Esteri, foglio n.* 309

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1983, n. **1144**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga il termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 34 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica sono inseriti i seguenti insegnamenti:

Per l'indirizzo organico-biologico:

chimica analitica clinica;
analisi degli inquinanti;
chimica fisica biologica;
fotochimica;
chimica biorganica;
meccanismi di reazione in chimica organica;
chimica e tecnologia dei polimeri;
biopolimeri.

Nel medesimo elenco l'insegnamento di « tecnologia e chimica del petrolio » cambia la denominazione in quella di « petrolchimica e tecnologia dei prodotti petroliferi »; l'insegnamento di « chimica delle sostanze coloranti » cambia la denominazione in quella di « chimica e tecnologia delle sostanze coloranti ».

Per l'indirizzo inorganico-chimico-fisico:

analisi chimica applicata;
analisi chimica strumentale;
complementi di chimica fisica;
catalisi;
teoria degli elettroliti;
termodinamica dei processi irreversibili;
complementi di chimica inorganica;
meccanismi di reazione in chimica inorganica;
chimica dei composti di coordinazione;
chimica dei combustibili;
chimica fisica dei polimeri;
chimica bioinorganica.

Nel medesimo elenco l'insegnamento di « chimica colloidale delle interfasi » cambia la denominazione in quella di « chimica fisica delle interfasi ».

Art. 35 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica industriale sono inseriti i seguenti insegnamenti:

biopolimeri;
catalisi;
chimica fisica delle interfasi;
chimica dei composti di coordinazione;
chimica macromolecolare;
chimica fisica dei polimeri;
chimica e tecnologia dei polimeri;
chimica dei composti eterociclici;
chimica organica applicata;
chimica organica superiore;
chimica farmaceutica;
esercitazioni di chimica organica e analisi organica;
chimica e tecnologia delle acque.

Art. 42 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica è inserito l'insegnamento di « fisica delle superfici ».

Art. 45 - nell'elenco degli insegnamenti complementari, tabella *A*, degli indirizzi: generale, didattico ed applicativo del corso di laurea in matematica, è inserito l'insegnamento di « programmazione matematica ».

Art. 46 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali sono inseriti i seguenti insegnamenti:

laboratorio di tecniche microscopiche, istologiche e istochimiche;
biologia cellulare;
micologia;
sedimentologia.

Art. 50 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono inseriti i seguenti insegnamenti:

genetica applicata;
citochimica e istochimica;
biochimica macromolecolare;
laboratorio di tecniche farmacologiche.

Art. 56 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze dell'informazione sono inseriti i seguenti insegnamenti:

scienze della istruzione;
informatica musicale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *marzo* 1984
Registro n. 17 *Istruzione, foglio n.* 325

DECRETO-LEGGE 17 aprile 1984, n. **72.**

Modificazioni al regime fiscale per gli alcoli e per alcune bevande alcoliche in attuazione delle sentenze 15 luglio 1982 e 15 marzo 1983 emesse dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nelle cause n. 216/81 e n. 319/81, nonché aumento dell'imposta sul valore aggiunto su alcuni vini spumanti e dell'imposta di fabbricazione sugli alcoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249;

Vista la legge 18 agosto 1978, n. 506;

Visto l'articolo 16 del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 891;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887;

Considerata la necessità e l'urgenza di apportare modificazioni al regime fiscale per gli alcoli e per alcune bevande alcoliche in attuazione delle sentenze 15 luglio 1982 e 15 marzo 1983 emesse dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nelle cause n. 216/81 e n. 319/81 nonché di aumentare l'imposta sul valore aggiunto su alcuni vini spumanti e l'imposta di fabbricazione sugli alcoli;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri delle finanze, per il coordinamento delle politiche comunitarie, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi i diritti erariali sugli alcoli previsti dagli articoli 16 e 17 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249, modificati dall'articolo 1 della legge 18 agosto 1978, n. 506.

2. La disposizione di cui al precedente comma si applica agli alcoli, anche se contenuti nei prodotti, nazionali o di importazione, da chiunque e comunque detenuti o viaggianti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non abbiano ancora assolto i diritti erariali.

Art. 2.

1. Per le cessioni e le importazioni di gin, acquaviti a denominazione di origine o di provenienza regolamentate e tutelate con norme specifiche sul territorio di produzione, indicati nel n. 27) della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 30 per cento.

2. Per le cessioni e le importazioni di vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate rispondenti alla definizione di cui al punto 13 dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 337/79 e alle disposizioni del titolo I del regolamento (CEE) n. 358/79, e dell'articolo 1, quarto comma, del regolamento (CEE) n. 338/79, portanti l'indicazione fermentazione naturale in bottiglia o altra equivalente, diversi da quelli indicati al n. 21) della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 30 per cento.

3. Per le operazioni soggette all'aliquota del 30 per cento, la percentuale di cui al quarto comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è stabilita nella misura del 23,05 per cento. Nei casi in cui gli importi siano comprensivi di imponibile e di imposta, la quota imponibile può essere ottenuta, in alternativa alla diminuzione della percentuale sopra

indicata, dividendo tali importi per 100, moltiplicando il quoziente per cento e arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, alla unità più prossima.

4. A partire dal 1° gennaio 1986, per le cessioni e le importazioni dei prodotti indicati nei commi 1 e 2 del presente articolo, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita rispettivamente nella misura del 20 per cento e del 38 per cento.

Art. 3.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sullo spirito (alcole etilico) previste dall'articolo 16 del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 891, sono aumentate da L. 290.000 a L. 350.000 per ettanidro, alla temperatura di 15,56 gradi del termometro centesimale.

2. Nella stessa misura sono stabilite l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine per gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico, i quali, agli effetti del presente decreto, sono equiparati in tutto all'alcole etilico.

3. I maggiori introiti derivanti dall'applicazione del presente articolo sono riservati allo Stato.

Art. 4.

1. L'aumento di imposta stabilito dall'articolo 3 si applica agli alcoli, anche se contenuti nei prodotti, nazionali o di importazione, da chiunque o comunque detenuti o viaggianti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non hanno ancora assolto l'imposta di fabbricazione o la corrispondente sovrimposta di confine. Tuttavia, fino al 30 giugno 1986, l'aumento non si applica:

a) agli alcoli, anche se contenuti nei prodotti nazionali o di importazione, gravati da imposta di fabbricazione o da sovrimposta di confine, da chiunque o comunque detenuti o viaggianti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno assolto il diritto erariale o per i quali venga versato, entro quindici giorni dalla stessa data, un importo pari a quello del diritto erariale precedentemente dovuto;

b) agli alcoli, anche se contenuti nei prodotti nazionali o di importazione, gravati da imposta di fabbricazione o da sovrimposta di confine, ottenuti dalla distillazione delle materie vinose (vino, vinacce e cascami della vinificazione) nonché dalla distillazione delle patate di produzione nazionale, da chiunque o comunque detenuti o viaggianti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. La restituzione dell'imposta di fabbricazione prevista dalle vigenti disposizioni per gli alcoli contenuti nei prodotti esportati sarà effettuata nella misura di L. 350.000 per ettanidro stabilita dall'articolo 3 per le esportazioni successive al 30 giugno 1986.

Art. 5.

1. Per gli alcoli ottenuti, dopo l'entrata in vigore del presente decreto, dalle distillazioni effettuate ai sensi della disciplina comunitaria decise per la campagna vitivinicola 1983-84, restano fermi i prezzi di ritiro da parte dell'AIMA, fissati con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 16 febbraio 1984.

2. Gli alcoli, di cui al precedente comma, devono essere acquistati dall'AIMA entro e non oltre il periodo di sessanta giorni a datare dal termine ultimo previsto dalle disposizioni comunitarie per la conclusione delle operazioni di distillazione.

3. L'AIMA è autorizzata al ritiro, per i prezzi e secondo le modalità da determinare con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze, della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, degli alcoli ottenuti, dopo l'entrata in vigore del presente decreto, dalle distillazioni:

a) della vinaccia e dei cascami della vinificazione, conseguenti alle distillazioni comunitarie decise per la campagna vitivinicola 1983-84, nei termini di cui al comma 2;

b) della frutta e delle patate di produzione nazionale, entro e non oltre il 31 dicembre 1984.

Art. 6.

1. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente decreto valutate in lire 25 miliardi nell'anno 1984, in lire 50 miliardi nell'anno 1985 e in lire 74 miliardi nell'anno 1986, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate di cui al decreto-legge 27 febbraio 1984, n. 15, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi, nonché proroga del trattamento fiscale agevolato per le miscele di alcoli e benzina usate per autotrazioni nelle prove sperimentali.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 aprile 1984

PERTINI

CRAXI — VISENTINI — FORTE — GORIA — LONGO — PANDOLFI — ALTISSIMO — CAPRIA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1984
Atti di Governo, registro n. 50, *foglio n.* 4

DECRETO-LEGGE 17 aprile 1984, n. **73**.

Misure finanziarie urgenti per il comune di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 10 della legge 27 dicembre 1983, n. 730;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di assicurare al comune di Napoli i mezzi finanziari indispensabili per far fronte alle più impellenti necessità del comune stesso;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 aprile 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 10 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, la quota del quaranta per cento dei contributi statali per l'anno 1984 di cui all'articolo 2-*bis* del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, spettante al comune di Napoli è erogata dal Ministero dell'interno entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Il tesoriere del comune di Napoli, anche in deroga al limite di cui al primo comma dell'articolo 6 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, è autorizzato ad effettuare anticipazioni straordinarie per un importo non superiore alla erogazione che verrà disposta dal Ministero dell'interno ai sensi del precedente comma 1; il comune di Napoli è tenuto a destinare la predetta erogazione alla immediata estinzione delle anticipazioni straordinarie, che comunque cessano dal produrre interessi dal settimo giorno successivo all'accreditamento della suddetta quota del quaranta per cento alla contabilità speciale intestata al comune medesimo.

3. La spesa di cui al presente decreto, valutata in lire 247.269 milioni, fa carico al capitolo 1590 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1984, che presenta le necessarie disponibilità.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 aprile 1984

PERTINI

CRAXI — GORIA — SCALFARO — LONGO

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1984
Atti di Governo, registro n. 50, *foglio n.* 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1984, n. **74**.

Aggiornamento di talune norme del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi in materia di debito pubblico;

Vista la legge 6 agosto 1966, n. 651, recante nuove norme in materia di debito pubblico;

Visti gli articoli 7 e 28 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Visto l'art. 7 della tabella allegato *B* al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, modificato dall'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1982, n. 955;

Visto l'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Visto l'art. 34 della legge 30 marzo 1981, n. 119;

Ritenuta la necessità di aggiornare il vigente testo unico delle leggi sul debito pubblico con le disposizioni legislative concernenti il debito pubblico che, successivamente all'entrata in vigore del suddetto testo unico, hanno sostituito o integrato le norme del testo unico stesso;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 2 marzo 1984;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

L'art. 6 del testo unico delle leggi sul debito pubblico è sostituito dal seguente:

« Art. 6 - *Minimo iscrivibile* (T.U. 14 febbraio 1963, n. 1343, art. 6; legge 30 marzo 1981, n. 119, art. 34). — Nel Gran Libro non sono ammesse iscrizioni d'importo inferiore alle lire centomila di capitale nominale.

I titoli possono essere del capitale nominale di lire centomila e di multipli di tale somma, secondo le norme regolatrici dei singoli prestiti ».

Art. 2.

L'art. 14 del testo unico delle leggi sul debito pubblico è sostituito dal seguente:

« Art. 14 - *Richiesta di trasferimento o tramutamento* (T.U. 14 febbraio 1963, n. 1343, art. 14; legge 6 agosto 1966, n. 651, art. 4). — Il trasferimento o il tramutamento al portatore di titoli nominativi ha luogo su domanda del titolare o dei suoi aventi causa, a firma autenticata. Si prescinde dall'autenticazione quando lo stesso titolare o i suoi aventi causa dichiarino di voler intervenire personalmente al ritiro dei nuovi titoli.

Non occorre altresì nella domanda l'autenticazione della firma qualora la volontà di trasferire o tramutare risulti espressa in uno dei seguenti modi:

a) mediante atto pubblico notarile o giudiziale o amministrativo;

b) mediante scrittura privata con firma autenticata da notaio;

c) mediante dichiarazione fatta presso la Direzione generale del debito pubblico o presso una direzione provinciale del tesoro, con firma autenticata da agente di cambio accreditato o da notaio;

d) mediante dichiarazione fatta personalmente dall'intestatario a tergo del titolo, con firma autenticata da, agente di cambio accreditato o da notaio.

I titoli dei quali si chiede il trasferimento o il tramutamento devono essere depositati; quelli annotati di vincolo presentati per il tramutamento al portatore devono essere depositati insieme alla documentazione occorrente per lo svincolo.

Per le autenticazioni di cui alla precedente lettera *c*) possono essere accreditati presso la Direzione generale del debito pubblico e presso le direzioni provinciali del tesoro anche i notai ».

Art. 3.

L'art. 28 del testo unico delle leggi sul debito pubblico è sostituito dal seguente:

« Art. 28 - *Rimborso di titoli e pagamento di premi* (T.U. 14 febbraio 1963, n. 1343, art. 28; legge 6 agosto 1966, n. 651, artt. 4 e 5). — Il rimborso del capitale dei titoli ed il pagamento dei premi si eseguono:

a) per i titoli al portatore, su semplice richiesta degli esibitori di essi;

b) per i titoli nominativi, su domanda a firma autenticata del titolare o del suo avente causa e su deposito dei titoli stessi. Si prescinde dall'autenticazione della firma sulla domanda, quando il titolare o i suoi aventi causa dichiarino di voler intervenire personalmente alla riscossione del capitale o dell'importo del premio ».

Art. 4.

Dopo l'art. 30 del testo unico delle leggi sul debito pubblico è aggiunto il seguente articolo 30-*bis*:

« Art. 30-*bis* - *Reimpiego di capitali a cura dell'Amministrazione* (legge 6 agosto 1966, n. 651, art. 2). — Le operazioni di reimpiego del capitale di titoli nominativi rimborsabili, comunque intestati e vincolati, possono essere eseguite, a cura dell'Amministrazione, in base a semplice domanda dell'esibitore, purché il reimpiego sia chiesto in altri titoli nominativi di debito pubblico a tasso di interesse pari o superiore a quello dei titoli esibiti e recanti la stessa intestazione e gli stessi eventuali vincoli di questi ultimi. Quando si tratta di titoli vincolati di usufrutto è necessaria la presentazione, da parte dell'esibitore, sia del certificato di nuda proprietà, sia di quello di usufrutto.

Nei casi di cui al precedente comma deve essere reimpiegato l'intero capitale nominale dei titoli esibiti, mediante l'acquisto di tanti nuovi titoli quanto è possibile con il detto capitale. Mentre, quando si tratta di titoli vincolati di ipoteca, l'importo in capitale nominale dei nuovi titoli deve essere almeno uguale a quello dei titoli esibiti.

I nuovi titoli sono consegnatr all'esibitore. Allo stesso viene altresì corrisposto l'importo inferiore al minimo iscrivibile eventualmente residuato dall'operazione, fatta eccezione per i casi in cui l'operazione riguardi titoli sottoposti a vincoli cauzionali. In questi ultimi casi è necessario che l'esibitore integri il capitale, in modo da consentire l'acquisto di un titolo d'importo pari al minimo iscrivibile nel Gran Libro.

Le disposizioni dei precedenti commi sono applicabili anche per i casi di investimento di premi attribuiti a titoli di debito pubblico nominativi ».

Art. 5.

L'art. 35 del testo unico delle leggi sul debito pubblico è sostituito dal seguente:

« Art. 35 - *Operazioni a mezzo di istituti di credito* (T.U. 14 febbraio 1963, n. 1343, art. 35; legge 6 agosto 1966, n. 651, art. 6). — Le operazioni di tramutamento in titoli al portatore, di trasferimento o di rimborso, relative a titoli intestati a persone fisiche capaci e liberi da ipoteche o altri vincoli, se richieste dall'istituto di emissione o da una delle aziende di credito di cui al seguente articolo, possono aver luogo in base a semplice dichiarazione datata e sottoscritta dal titolare.

Le agevolazioni di cui al precedente comma si applicano anche alle dette operazioni relative a titoli intestati a persone fisiche capaci e vincolati di usufrutto a favore di persone fisiche capaci, nonchè a quelle relative a titoli intestati a minori, quando dal titolo stesso o da apposita documentazione, risulti la raggiunta maggiore età di essi.

Non occorre che la firma del titolare nella dichiarazione e quelle dei rappresentanti dell'istituto o della azienda nella domanda siano autenticate ».

Art. 6.

L'art. 53 del testo unico delle leggi sul debito pubblico è sostituito dal seguente:

« Art. 53 - *Perdita di titoli nominativi* (legge 6 agosto 1966, n. 651, art. 1). — Nel caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di un titolo nominativo di debito pubblico, l'intestatario o l'avente diritto può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi ed il rilascio di un nuovo titolo, presentando apposita denunzia, con firma autenticata, ove occorra regolarmente documentata, nella quale, se trattasi di persona fisica, espressamente dichiari, tra l'altro, sotto la propria personale responsabilità, che il titolo smarrito, sottratto o distrutto, non conteneva a tergo dichiarazioni di trasferimento a terzi o di tramutamento al portatore con delega a terzi per il ritiro dei nuovi titoli, e che il titolo stesso non era stato comunque ceduto o trasferito a terzi.

Il rilascio del nuovo titolo ha luogo, in ogni caso, per rinnovazione, con nuovo numero di iscrizione. Operata la nuova iscrizione ed emesso il corrispondente titolo, quello denunziato smarrito, sottratto o distrutto è considerato virtualmente annullato e di nessun valore nei confronti dell'Amministrazione del debito pubblico.

Dopo effettuata l'operazione, l'amministrazione ne fa pubblicare avviso nella *Gazzetta Ufficiale* e dispone l'affissione dell'avviso stesso, per sei mesi, nei locali aperti al pubblico della competente sezione di tesoreria provinciale.

Nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pa-

gamento degli interessi sul nuovo titolo, se nominativo, presentando apposita domanda, con firma autenticata. In tal caso, l'Amministrazione sospende il pagamento degli interessi ed effettua le opportune comunicazioni all'autorità giudiziaria.

La revoca della sospensione del pagamento degli interessi di cui al precedente comma può essere disposta soltanto in base ad accordo fra le parti od a provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Le disposizioni del primo, secondo e terzo comma si applicano anche nel caso in cui, contemporaneamente alla denunzia di smarrimento, sottrazione o distruzione di titoli nominativi, sia domandato il tramutamento al portatore dei titoli stessi. In tal caso, nel termine indicato nel quarto comma, chiunque ritenga di essere stato leso può presentare apposita documentata denunzia, con firma autenticata, all'Amministrazione, che ne informa l'autorità giudiziaria. Le stesse norme si applicano nei casi in cui si tratti di perdita di titoli nominativi già rimborsabili ».

Art. 7.

L'art. 61 del testo unico delle leggi sul debito pubblico è sostituito dal seguente:

« Art. 61 - *Giurisdizione esclusiva del tribunale amministrativo regionale* (T.U. 14 febbraio 1963, n. 1343, art. 61; legge 6 dicembre 1971, n. 1034, artt. 7 e 28). — Per le controversie tra lo Stato e i suoi creditori riguardanti l'interpretazione dei contratti di prestito pubblico, delle leggi relative a tali prestiti e delle altre sul debito pubblico, la giurisdizione esclusiva è esercitata dal tribunale amministrativo regionale in primo grado, e dal Consiglio di Stato in grado di appello ».

Art. 8.

Dopo l'art. 85 del testo unico delle leggi sul debito pubblico è aggiunto il seguente articolo 85-*bis*:

« Art. 85-*bis* - *Imposte sui redditi* (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 31). — Sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi gli interessi, i premi e gli altri frutti dei titoli di debito pubblico ».

Art. 9.

L'art. 86 del testo unico delle leggi sul debito pubblico è sostituito dal seguente:

« Art. 86 - *Imposta di bollo* (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, tabella allegato *B*, art. 7, modificato dall'art. 28 del D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955). — Sono esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo i titoli di debito pubblico e relative quietanze, le domande per operazioni comunque relative al debito pubblico e i documenti esibiti a corredo delle domande stesse ».

Art. 10.

Dopo l'art. 95 del testo unico delle leggi sul debito pubblico è aggiunto il seguente art. 96:

« Art. 96 - *Titoli di importo inferiore a lire centomila nominali* (legge 6 agosto 1966, n. 651, art. 3; legge 30 marzo 1981, n. 119, art. 34). — Tutti i titoli di debito pubblico nominativi, di importo inferiore a lire centomila di capitale nominale, ad eccezione di quelli soggetti a vincolo cauzionale, per i quali si applicano le disposizioni del precedente art. 30-*bis*, sono rimborsati all'esibitore, senza che occorra alcuna documentazione o formalità, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di pagamento di premi.

Sui titoli al portatore e nominativi di debito pubblico, di importo inferiore a lire centomila, emessi anteriormente al 23 aprile 1981, data di entrata in vigore della legge 30 marzo 1981, n. 119, ed appartenenti a prestiti vigenti, continua il pagamento degli interessi fino a quelli di scadenza corrispondente alla data di rimborsabilità. I titoli al portatore e nominativi del prestito nazionale rendita 5% - 1935, di importo inferiore a lire centomila di capitale nominale, divengono rimborsabili, alla pari, dalla data di pagabilità, rispettivamente, dell'ultima cedola e dell'ultimo tagliando di ricevuta uniti ai titoli stessi.

In occasione di qualsiasi operazione che comporti l'annullamento di iscrizioni relative a titoli nominativi di ammontare nominale superiore a lire centomila e non annotate di vincolo cauzionale, si provvede al rimborso alla pari delle frazioni di capitale inferiori a tale cifra. Analogamente si provvede, con le modalità da precisare negli apposti decreti del Ministro del tesoro, in sede di rinnovo di buoni del tesoro scaduti, in altri di nuova emissione, nonché per la rinnovazione dei certificati nominativi del prestito nazionale rendita 5% - 1935, da effettuare per esaurimento dei fogli dei tagliandi di ricevuta.

Sui titoli nominativi d'importo inferiore a lire centomila di capitale nominale è ammessa l'operazione di riunione con la osservanza delle disposizioni, in quanto applicabili, dell'art. 8 della legge 18 marzo 1958, n. 241, e del terzo comma del presente articolo ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1984

PERTINI

CRAXI — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *aprile* 1984
Atti di Governo, registro n. 49, *foglio n.* 35

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 aprile 1984, n. 75.

Convocazione dei comizi elettorali per la elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 aprile 1977, n. 150;

Visto l'art. 7, primo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per la elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo;

Vista la legge 9 aprile 1984, n. 61, recante disposizioni tecniche concernenti la elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 aprile 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

I comizi elettorali per la elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo sono convocati per il giorno di domenica 17 giugno 1984.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 aprile 1984

PERTINI

CRAXI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 aprile 1984, n. **76**.

Assegnazione del numero dei seggi alle circoscrizioni per la elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto in data odierna, con il quale i comizi per la elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo sono stati convocati per il giorno di domenica 17 giugno 1984;

Vista la legge 6 aprile 1977, n. 150;

Vista la legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per la elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo;

Visto l'art. 1 della legge 9 aprile 1984, n. 61, recante disposizioni tecniche concernenti la elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo;

Visto il decreto 25 marzo 1983, n. 95, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 7 aprile 1983, con il quale vengono dichiarati i risultati ufficiali relativi alla popolazione legale secondo il censimento del 25 ottobre 1981;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

Alle circoscrizioni elettorali di cui alla tabella *A*, allegata alla legge 9 aprile 1984, n. 61, recante disposizioni tecniche concernenti la elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, è assegnato il numero di seggi indicato nella tabella allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 aprile 1984

PERTINI

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1984
Atti di Governo, registro n. 50, foglio n. 3

TABELLA DI ASSEGNAZIONE DEL NUMERO DEI SEGGI ALLE CIRCOSCRIZIONI PER LA ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELL'ITALIA AL PARLAMENTO EUROPEO

	CIRCOSCRIZIONE	Popolazione 1981	Quozienti interi	Resti	Seggi assegnati
I	Italia nord-occidentale (Piemonte - Valle d'Aosta - Liguria - Lombardia)	15.290.929	21	(*) 628.036	22
II	Italia nord-orientale (Veneto - Trentino-Alto Adige - Friuli-Venezia Giulia - Emilia-Romagna)	10.409.957	14	(*) 634.695	15
III	Italia centrale (Toscana - Umbria - Marche - Lazio) .	10.802.691	15	(*) 329.196	16
IV	Italia meridionale (Abruzzo - Molise - Campania - Puglia - Basilicata - Calabria)	13.552.281	19	285.854	19
V	Italia insulare (Sicilia - Sardegna)	6.501.053	9	216.956	9
	Totale .	56.556.911	78	2.094.737	81

N.B. — Sono contraddistinti con un asterisco i più alti resti in base ai quali viene assegnato un seggio in più alla circoscrizione.

Visto, *il Ministro dell'interno*
SCALFARO

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 aprile 1984.

Scioglimento dell'assemblea generale e del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale n. 55 di Eboli.

Al Presidente della Repubblica

Gli organi della U.S.L. n. 55 di Eboli (Salerno) si sono rivelati incapaci di provvedere all'amministrazione dell'ente.

Ed infatti il comitato di gestione non è riuscito, in numerose sedute, a provvedere alla sostituzione del presidente e del vice presidente dimissionari. Anche l'assemblea generale, nonostante la diffida da parte del prefetto di Salerno, non è risultata in grado di riunirsi e deliberare su importanti argomenti, giungendosi in tal modo alla completa paralisi della struttura sanitaria in questione, con preoccupanti riflessi anche nei rapporti esterni.

Il prefetto di Salerno ha, pertanto, proposto lo scioglimento degli organi della citata U.S.L., disponendone nel contempo la sospensione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma secondo, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano i presupposti per addivenire allo scioglimento di detti organi, essendosi verificata una persistente violazione degli obblighi ad essi imposti dalla legge, in virtù del complessivo dettato degli articoli 49 della legge n. 833 succitata e 323 del testo unico c. e p. 1915.

Mi pregio pertanto di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento dell'assemblea generale e del comitato di gestione della U.S.L. n. 55 di Eboli ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione della U.S.L. stessa nella persona della dott.ssa Rosanna Giordano.

Roma, addì 30 marzo 1984

Il Ministro dell'interno: SCALFARO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

A seguito delle dimissioni del presidente e del vice presidente e di alcuni componenti del comitato di gestione della unità sanitaria locale n. 55 di Eboli (Salerno), si è venuta a determinare una grave situazione di carenza nel funzionamento dell'amministrazione dell'ente, atteso che il comitato di gestione, convocato per tre volte, non è riuscito a nominare il nuovo presidente e vice presidente e d'altra parte l'assemblea generale non si è riunita fruttuosamente da alcuni mesi, con serie ripercussioni sull'attività e sui servizi della struttura sanitaria;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono gli estremi per far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del citato ente;

Visti gli articoli 49 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

L'assemblea generale ed il comitato di gestione della U.S.L. n. 55 di Eboli (Salerno) sono sciolti.

Art. 2.

La dott.ssa Rosanna Giordano è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'U.S.L. n. 55 di Eboli (Salerno) fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al presidente, al comitato di gestione ed all'assemblea generale di detta unità sanitaria locale.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1984

PERTINI

SCALFARO

(2047)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 6 aprile 1984.

Disciplina dello sbarco di autoveicoli sull'isola di Capri.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
DI INTESA CON
IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Vista la legge 20 giugno 1966, n. 599, concernente limitazioni alla circolazione stradale nelle piccole isole, che attribuisce al Ministero dei lavori pubblici di intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo, sentite le amministrazioni comunali interessate e la locale azienda autonoma, di cura, soggiorno e turismo, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, che autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile siano fatti affluire nelle isole stesse;

Vista la delibera della giunta comunale di Capri in data 17 ottobre 1983, n. 741;

Vista la delibera della giunta comunale di Anacapri in data 13 gennaio 1984, n. 3;

Vista la nota della prefettura di Napoli n. 06229 del 24 gennaio 1984;

Vista la delibera dell'Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo dell'isola di Capri in data 26 novembre 1983, n. 59;

Ritenuto opportuno adottare i proposti provvedimenti limitativi per le ragioni espresse nei menzionati atti;

Decreta:

Art. 1.

Divieto

Dal 1° marzo 1984 al 31 ottobre 1984 è vietato l'afflusso nell'isola di Capri degli autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile dei comuni di Capri e Anacapri.

Art. 2.

Deroghe

Nel periodo di cui all'art. 1 possono affluire nei comuni di Capri e Anacapri:

a) gli autoveicoli appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabilmente residente;

b) gli autoveicoli appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate nei comuni suddetti ma non residenti purché iscritti nei ruoli comunali delle imposte di nettezza urbana limitatamente ad una sola autovettura per nucleo famigliare;

c) ambulanze, servizi di polizia, carri funebri, automezzi trasporto merci di qualsiasi provenienza sempreché non in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigenti sulle strade dell'isola;

d) autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno di cui al decreto n. 1176 dell'8 giugno 1979 del Ministero dei lavori pubblici e trasporti, regolarmente rilasciato da una autorità competente italiana o estera.

Art. 3.

Sanzioni

I contravventori ai divieti sono puniti con la sanzione amministrativa da L. 150.000 a L. 1.500.000, così come previsto dal secondo comma dell'articolo unico della legge 20 giugno 1966, n. 599 e modificato dal terzo comma dell'art. 113 e dell'art. 114 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 4.

Controllo

Il prefetto di Napoli è incaricato di assicurare la esecuzione del presente decreto e dell'assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti suddetti per tutto il periodo considerato.

Roma, addì 6 aprile 1984

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

Il Ministro del turismo e dello spettacolo
LAGORIO

(2048)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 10 febbraio 1984, n. **77**.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di previdenza aziendale per il personale del Monte dei Paschi di Siena.

N. 77. Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984, col quale, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, viene approvato il nuovo statuto della Cassa di previdenza aziendale per il personale del Monte dei Paschi di Siena, riconosciuta giuridicamente con decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1962, n. 930.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *aprile* 1984
Registro n. 1 *Lavoro, foglio n.* 215

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 2 agosto 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Comecart, con sede in S. Mauro Torinese e stabilimento in Cuneo, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 aprile 1983 al 2 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Oronzio De Mora, impianti elettrochimici, con sede in Milano e stabilimenti in Milano e Saronno, è prolungata al 4 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 65. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.G.I. - Società italiana gestioni industriali, in Monocalzati (Avellino), è prolungata all'8 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Insar, in Porto Torres (Sassari), unità produttive in Porto Torres, Assemini e Ottanna, è prolungata al 22 aprile 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T., in Terni, è prolungata al 15 aprile 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, let-

tere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Farmoplant, in Milano, uffici in Milano, centro ricerche in Milano Linate e stabilimento in Massa Carrara, è prolungata al 12 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lodigiani, cantieri di Valsinni (Matera), è prolungata al 1° gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 marzo 1984, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. - G.B. De Antoni e F., in Dueville (Vicenza), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 aprile 1983 al 2 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Indesit, in Rivalta Torinese (Torino) e stabilimenti in Orbassano (Torino), None (Torino) e Teverola (Caserta), è prolungata al 10 giugno 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rockwell CVC Omevi, con sede in Torino e stabilimento in Cameri (Novara), è prolungata al 25 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stayer, in Ferrara, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 24 ottobre 1983 al 22 aprile 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Angelini sud, in Arzano (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14 novembre 1983 all'11 maggio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Berti, in Bovolenta (Padova), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'11 luglio 1983 all'8 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ennerev, in Venezia e stabilimento in Volpago di Montello (Treviso), è prolungata al 23 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Biemme, con sede legale e stabilimento in Granarolo Emilia (Bologna), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 18 novembre 1983 al 10 maggio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Armont 2, con sede legale e stabilimento in Caselle di Altivole (Treviso), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° luglio 1982 al 1° gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.G.L. - Società generale latte, con sede e stabilimento in Filago (Bergamo), è prolungata al 28 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fabbrica catene a rullo F.lli Fassati, in Marcherio (Milano), è prolungata al 29 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.G.I. - Società italiana gestioni industriali, in Monocalzati (Avellino), è prolungata al 14 aprile 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ferriera Finotti, in Montichiari (Brescia), è prolungata al 2 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 marzo 1984, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Veneziana vetro, in Venezia-Porto Marghera, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 31 otto-

bre 1983 al [illegible]9 aprile 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G.B. De Antoni e F., in Dueville (Vicenza), è prolungata al 1° gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a S.G.L Società generale latte, con sede e stabilimento in Filago (Bergamo), è prolungata al 27 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Armont 2, con sede legale e stabilimento in Caselle di Altivole (Treviso), è prolungata al 2 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Vetreria Lodi S.p.a. in Torino, è prolungata al 4 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gioielleria italiana, con sede e stabilimento in Oleggio Castello (Novara), è prolungata al 4 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acciaierie ferriere trafilerie Cravetto, in Torino e stabilimento in Settimo Torinese (Torino), è prolungata al 29 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Confezioni del Cesano S.r.l., con sede e stabilimento in S. Filippo sul Cesano Mondavio (Pesaro), è prolungata al 25 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Intesa, in Nocera Inferiore (Salerno), è prolungata al 26 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cementerie umbre, in Mangione (Perugia), è prolungata al 21 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Iniziative calabresi per l'occupazione INCO, in Praia a Mare (Cosenza), è prolungata al 31 dicembre 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramital, con sede e stabilimento in Buonconvento (Siena), è prolungata al 29 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Iniziative calabresi per l'occupazione Castrovillari 2, in Castrovillari (Cosenza), è prolungata al 31 dicembre 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Iniziative calabresi per l'occupazione Castrovillari 1, in Castrovillari (Cosenza), è prolungata al 31 dicembre 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Agip Robassomero, con sede in Roma e stabilimento in Robassomero (Torino), è prolungata al 30 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Querzola Mario, in San Lazzaro di Savena (Bologna), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° dicembre 1982 al 29 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Codelfa prefabbricati S.p.a., in Tortona (Alessandria), è prolungata al 1° gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Istituto geografico De Agostini, officine grafiche, sede legale, stabilimento ed uffici in Novara, è prolungata al 26 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla SAR stampaggi, in Mandello Vitta (Novara), è prolungata al 12 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Resnova, in Pombia (Novara), è prolungata al 29 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrial Fin, in Pontecagnano Faiano (Salerno), è prolungata al 4 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ficep, con sede e stabilimento in Gazzada Schianno, è prolungata al 27 maggio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.G.S. istrumenti di misura, con sede e stabilimento in Monza (Milano), è prolungata al 18 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Trafileria Passerini Giuseppe & C., con sede in Dolzago e stabilimenti in Garbagnate, stabilimento e uffici in Dolzago, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 novembre 1983 al 5 maggio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(2036)

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Asca industria, con sede in Roma, via Tiburtina n. 655, che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo 19 giugno 1983 al 31 dicembre 1983.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Asca industria, con sede in Roma, via Tiburtina n. 655, che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo 1° gennaio 1984 al 30 giugno 1984.

(2033)

Scioglimento di società cooperative

Con decreti ministeriali 1° marzo 1984 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa di produzione e lavoro Primula Uno a r.l., in Reggio Calabria, costituita per rogito Zagami in data 11 febbraio 1980, rep. 879, reg. soc. 44/80;

società cooperativa edilizia L'Anfora a r.l., in Reggio Calabria, costituita per rogito Macrì in data 28 ottobre 1975, repertorio 53320, reg. soc. 102/75;

società cooperativa edilizia Venere a r.l., in Reggio Calabria, costituita per rogito Carapelle in data 8 novembre 1971, rep. 56739, reg. soc. 34/71;

società cooperativa edilizia Tulipano a r.l., in Reggio Calabria, costituita per rogito Putortì in data 20 aprile 1976, rep. 57525, reg. soc. 45/76;

società cooperativa mista Agave a r.l., in Reggio Calabria, costituita per rogito Castellani in data 1° giugno 1978, rep. 10349, reg. soc. 79/78;

società cooperativa edilizia Mirak a r.l., in Reggio Calabria, costituita per rogito Macrì in data 7 maggio 1974, repertorio 52084, reg. soc. 40/74;

società cooperativa di produzione e lavoro Teodora a r.l., in Reggio Calabria, costituita per rogito Zagami in data 19 ottobre 1979, rep. 723, reg. soc. 92/79;

società cooperativa edilizia Mirka a r.l., in Reggio Calabria, costituita per rogito Castellani in data 16 maggio 1975, rep. 2268, reg. soc. 51/75;

società cooperativa edilizia Beatrice a r.l., in Reggio Calabria, costituita per rogito Poggio in data 12 luglio 1974, repertorio 346007, reg. soc. 62/74;

società cooperativa edilizia Myosotis a r.l., in Reggio Calabria, costituita per rogito Sergi in data 24 giugno 1977, repertorio 1150, reg. soc. 90/77;

società cooperativa edilizia Folgore a r.l., in Reggio Calabria, costituita per rogito Zagami in data 28 settembre 1973, rep. 916, reg. soc. 54/73;

società cooperativa edilizia Anna Maria a r.l., in Reggio Calabria, costituita per rogito Sergi in data 15 dicembre 1975, rep. 493, reg. soc. 8/76;

società cooperativa edilizia Il Sole a r.l., in Reggio Calabria, costituita per rogito De Lucia in data 12 dicembre 1974, rep. 10510, reg. soc. 5/75;

società cooperativa edilizia Douce Ile a r.l., in Reggio Calabria, costituita per rogito Poggio in data 3 maggio 1977, rep. 365022, reg. soc. 101/77;

società cooperativa edilizia Ilicona a r.l., in Reggio Calabria, costituita per rogito Macrì in data 19 dicembre 1975, rep. 53379, reg. soc. 103/75;

società cooperativa edilizia La Palma a r.l., in Bagnara Calabra (Reggio Calabria), costituita per rogito Albanese in data 12 luglio 1977, rep. 4967, reg. soc. 83/77;

società cooperativa di produzione e lavoro Raggio Europa Gallico a r.l., in Gallico (Reggio Calabria), costituita per rogito Zagami in data 24 gennaio 1978, rep. 11, reg. soc. 13/78;

società cooperativa di produzione e lavoro Edil Rinascita a r.l., in Platì (Reggio Calabria), costituita per rogito Carannante in data 7 febbraio 1977, rep. 169, reg. soc. 501;

società cooperativa di produzione e lavoro Francesco Vinci a r.l., in Rosarno (Reggio Calabria), costituita per rogito Lanzo in data 14 gennaio 1978, rep. 2445, reg. soc. 469;

società cooperativa agricola Zooagroturistiva Aspromonte a r.l., in S. Cristina d'Aspromonte (Reggio Calabria), costituita per rogito Florio in data 1° luglio 1977, rep. 22484, reg. soc. 431;

società cooperativa edilizia Rinascita a r.l., in Siderno (Reggio Calabria), costituita per rogito Polifroni in data 3 febbraio 1973, rep. 60780, reg. soc. 382;

società cooperativa di produzione e lavoro Gioventù Libera a r.l., in Siderno (Reggio Calabria), costituita per rogito Tozzi in data 10 ottobre 1979, rep. 8675, reg. soc. 646;

società cooperativa edilizia San Domenico a r.l., Cosenza, costituita per rogito Zupi in data 28 giugno 1957, rep. 19524, reg. soc. 1165;

società cooperativa edilizia S. Maria delle Grazie a r.l., in Cosenza, costituita per rogito Zupi in data 13 giugno 1957, rep. 19386, reg. soc. 1160;

società cooperativa di produzione e lavoro Cooperativa edile Amantea a r.l., in Amantea (Cosenza), costituita per rogito De Santo in data 28 novembre 1977, rep. 20302, reg. soc. 495;

società cooperativa edilizia San Girolamo a r.l., in Rossano (Cosenza), costituita per rogito Pisano in data 19 ottobre 1977, rep. 13019, reg. soc. 888;

società cooperativa mista Turistica 2000 a r.l., in Catanzaro, costituita per rogito Naso in data 25 febbraio 1980, repertorio 4161, reg. soc. 2578;

società cooperativa edilizia Valeria 74 a r.l., in Catanzaro, costituita per rogito Gualtieri in data 28 gennaio 1974, repertorio 112798, reg. soc. 1780;

società cooperativa agricola Risorgimento a r.l., in S. Pietro Apostolo (Catanzaro), costituita per rogito Bisantis in data 8 maggio 1970, rep. 53929, reg. soc. 1536;

società cooperativa edilizia Ferposte a r.l., in Catanzaro Lido, costituita per rogito Barbieri in data 23 ottobre 1965, rep. 20584, reg. soc. 1356;

società cooperativa agricola Ptzrò a r.l., in Cirò (Catanzaro), costituita per rogito Barbieri in data 18 luglio 1978, rep. 154572, reg. soc. 1073;

società cooperativa edilizia Tecla a r.l., in Crotone (Catanzaro), costituita per rogito Cerrelli in data 5 novembre 1976, rep. 48905, reg. soc. 905;

società cooperativa edilizia Nove Luglio a r.l., in Crotone (Catanzaro), costituita per rogito Cerrelli in data 9 luglio 1973, rep. 39312, reg. soc. 630;

società cooperativa edilizia L'Ancora a r.l., in Crotone (Catanzaro), costituita per rogito Cerrelli in data 15 marzo 1976, rep. 47051, reg. soc. 843;

società cooperativa edilizia Orchidea a r.l., in Crotone (Catanzaro), costituita per rogito Cerrelli in data 8 giugno 1974, rep. 42355/5835, reg. soc. 677;

società cooperativa edilizia Edilfamiglia Soc. coop. edilizia fra capi di famiglie numerose e altri a r.l., in Crucoli (Catanzaro), costituita per rogito Cerrelli in data 28 maggio 1971, rep. 22382, reg. soc. 4930;

società cooperativa edilizia La Velocissima a r.l., in Lamezia Terme (Catanzaro), costituita per rogito Notaro in data 14 gennaio 1977, rep. 300038, reg. soc. 429;

società cooperativa edilizia Bebè a r.l., in Lamezia Terme (Catanzaro), costituita per rogito Caravaglios in data 29 aprile 1974, rep. 203, reg. soc. 319;

società cooperativa edilizia Eden a r.l., in Lamezia Terme (Catanzaro), costituita per rogito Notaro in data 18 dicembre 1975, rep. 28023, reg. soc. 370;

società cooperativa edilizia Olimpia a r.l., in Lamezia Terme (Catanzaro), costituita per rogito Melacrinis in data 30 novembre 1972, rep. 57304, reg. soc. 262;

società cooperativa di produzione e lavoro La Prima a r.l., in Soveria Mannelli (Catanzaro), costituita per rogito Capocasale in data 10 marzo 1978, rep. 39/11, reg. soc. 476;

società cooperativa edilizia Settebello a r.l., in Strongoli (Catanzaro), costituita per rogito Cerrelli in data 20 febbraio 1974, rep. 41581, reg. soc. 663;

società cooperativa edilizia Pignaro a r.l., in Bivona di Vibo Valentia (Catanzaro), costituita per rogito Poma in data 14 gennaio 1975, rep. 1194, reg. soc. 273;

società cooperativa mista Coo.Gi.Dis. a r.l., in Vibo Valentia (Catanzaro), costituita per rogito Misceli in data 29 dicembre 1979, rep. 11749, reg. soc. 218;

società cooperativa edilizia Morelli a r.l., in Vibo Valentia (Catanzaro), costituita per rogito Poma in data 4 aprile 1975, rep. 1362, reg. soc. 283;

società cooperativa mista S. Giovanni Leonardi a r.l., in Napoli, costituita per rogito Iazzetti in data 31 maggio 1977, rep. 71229, reg. soc. 1233;

società cooperativa edilizia Regione Campania Boscotrecase n. 99 a r.l., in Napoli, costituita per rogito De Vivo in data 18 febbraio 1974, rep. 199633, reg. soc. 914;

società cooperativa di consumo Sud coop. Presenza a r.l., in Napoli, costituita per rogito Trinchillo in data 29 marzo 1977, rep. 68908, reg. soc. 944;

società cooperativa di produzione e lavoro La Laboriosa a r.l., in Napoli, costituita per rogito Maffia in data 15 febbraio 1979, rep. 32129, reg. soc. 736;

società cooperativa mista Talatta a r.l., in Napoli, costituita per rogito Capuano in data 7 giugno 1977, rep. 91703, reg. soc. 1417;

società cooperativa di produzione e lavoro Co.Pa. - Cooperativa parcheggiatori auto a r.l., in Napoli, costituita per rogito Iazzetti in data 29 giugno 1977, rep. 71386, reg. soc. 1346;

società cooperativa mista Neourbec a r.l., in Napoli, costituita per rogito Fusco in data 30 settembre 1977, rep. 88581, reg. soc. 1980;

società cooperativa edilizia Les Clochards a r.l., in Napoli, costituita per rogito Tafuri in data 30 maggio 1977, rep. 19258, reg. soc. 1296;

società cooperativa edilizia Nuova Arborea a r.l., in Napoli, costituita per rogito Mainiero in data 15 febbraio 1977, rep. 140519, reg. soc. 535;

società cooperativa di produzione e lavoro C.A.A.P. - Cooperativa autonoma affissioni e pubblicità a r.l., in Napoli, costituita per rogito Trinchillo in data 19 luglio 1976, rep. 67638, rep. soc. 1401;

società cooperativa agricola Valva a r.l., in Napoli, costituita per rogito Finoja Sanseverino in data 7 dicembre 1977, rep. 13396, reg. soc. 138;

società cooperativa edilizia Regione Campania Boscotrecase n. 200 a r.l., in Napoli, costituita per rogito De Vivo in data 7 marzo 1974, rep. 199842, reg. soc. 1470;

società cooperativa di produzione e lavoro Cooperativa teatro nuovo a r.l., in Napoli, costituita per rogito De Vivo in data 21 febbraio 1979, rep. 213831, reg. soc. 1016;

società cooperativa edilizia Cooperativa parco delle rose a r.l., in Napoli, costituita per rogito Laurini in data 24 novembre 1975, rep. 16584, reg. soc. 1883;

società cooperativa edilizia Edil Metal a r.l., in Napoli, costituita per rogito Pirolo in data 22 novembre 1974, rep. 191362, reg. soc. 2281;

società cooperativa edilizia Regione Campania Boscotrecase n. 217 a r.l., in Napoli, costituita per rogito De Vivo in data 7 marzo 1974, rep. 199859, reg. soc. 1460;

società cooperativa edilizia I.C.A.S. Napoli - Immobiliare cooperazione assistenza e sviluppo a r.l., in Napoli, costituita per rogito Finoja Sanseverino in data 27 luglio 1979, rep. 17446, reg. soc. 2292/79;

società cooperativa di produzione e lavoro Sonora musica ed immagine - Coop. art. a r.l., in Napoli, costituita per rogito De Vivo in data 31 gennaio 1979, rep. 213642, reg. soc. 1018;

società cooperativa di produzione e lavoro Edilizia sette re a r.l., in Arzano (Napoli), costituita per rogito Bianchi in data 7 novembre 1975, rep. 74849, reg. soc. 1789;

società cooperativa edilizia Lavoratori portuali Baia a r.l., in Bacoli (Napoli), costituita per rogito Prattico in data 18 ottobre 1974, rep. 31754, reg. soc. 2021;

società cooperativa edilizia Felix a r.l., in Casoria (Napoli), costituita per rogito D'Anna in data 22 maggio 1974, rep. 32218, reg. soc. 1257;

società cooperativa edilizia Edile Le Soleil a r.l., in Casoria (Napoli), costituita per rogito Lauro coad. di Gisolfi in data 8 giugno 1979, rep. 37051, reg. soc. 2073;

società cooperativa di produzione e lavoro Multiplo a r.l., in Cicciano (Napoli), costituita per rogito Davia in data 27 dicembre 1978, rep. 33541, reg. soc. 1387;

società cooperativa edilizia Alfa a r.l., in Castellammare di Stabia (Napoli), costituita per rogito D'Ordi in data 11 gennaio 1975, rep. 57506, reg. soc. 400;

società cooperativa di produzione e lavoro L'Avvenire dello Jonio a r.l., in Monasterace e Marina (Reggio Calabria), costituita per rogito Galelli in data 1° marzo 1975, rep. 786, reg. soc. 435;

società cooperativa edilizia Antonio Gramsci a r.l., in Reggio Calabria, costituita per rogito Familiari in data 28 luglio 1972, rep. 178721, reg. soc. 33/72;

società cooperativa edilizia Casa nostra a r.l., in Cosenza, costituita per rogito Zupi in data 30 giugno 1958, rep. 21858, reg. soc. 1205;

società cooperativa edilizia Acli La Rosa a r.l., in Cosenza, costituita per rogito Zupi in data 26 febbraio 1971, rep. 56126, reg. soc. 1808;

società cooperativa edilizia Santa Maria a r.l., in Rogliano (Cosenza), costituita per rogito Fiore in data 10 ottobre 1976, rep. 4463, reg. soc. 2450;

società cooperativa edilizia Flowers a r.l., in Cosenza, costituita per rogito Testa in data 14 aprile 1977, rep. 39645, registro società 2517;

società cooperativa di produzione e lavoro Ionica a r.l., in Cutro (Catanzaro), costituita per rogito Cerrelli in data 22 gennaio 1976, rep. 46632, reg. soc. 805;

società cooperativa edilizia Amicitia a r.l., in Catanzaro, costituita per rogito Bisantis in data 8 febbraio 1975, rep. 77277, reg. soc. 1878;

società cooperativa edilizia Meucci 4ª a r.l., in Castellammare di Stabia (Napoli), costituita per rogito D'Ordi in data 16 febbraio 1974, rep. 53423, reg. soc. 620;

società cooperativa edilizia La Vetta a r.l., in Castellammare di Stabia (Napoli), costituita per rogito D'Ordi in data 12 aprile 1965, rep. 12110, reg. soc. 276;

società cooperativa edilizia Riva del Sole a r.l., in Castellammare di Stabia (Napoli), costituita per rogito Perillo in data 16 aprile 1977, rep. 53411, reg. soc. 1082;

società cooperativa di produzione e lavoro Progresso sociale a r.l., in Castellammare di Stabia (Napoli), costituita per rogito Perillo in data 29 gennaio 1974, rep. 50430, reg. soc. 412;

società cooperativa edilizia Lavoratori Giuglianese a r.l., in Giugliano in Campania (Napoli), costituita per rogito Iazzetti in data 30 novembre 1973, rep. 65230, reg. soc. 5/1974;

società cooperativa edilizia Primavera 75 a r.l., in Grumo Nevano (Napoli), costituita per rogito Galluccio in data 16 aprile 1975, rep. 113538, reg. soc. 881;

società cooperativa edilizia Ilda a r.l., in Ischia (Napoli), costituita per rogito Alifano in data 6 giugno 1976, rep. 193099, reg. soc. 1078;

società cooperativa edilizia La Maranese a r.l., in Marano (Napoli), costituita per rogito Chieffi in data 29 novembre 1974, rep. 222547, reg. soc. 282;

società cooperativa edilizia Enea a r.l., in Monte di Procida (Napoli), costituita per rogito Rosanova in data 23 dicembre 1974, rep. 88637, reg. soc. 532;

società cooperativa di produzione e lavoro Rianna a r.l., in Piano di Sorrento (Napoli), costituita per rogito Iazzetti in data 8 luglio 1971, rep. 52522, reg. soc. 445;

società cooperativa di produzione e lavoro Il Saggiatore a r.l., in Pomigliano d'Arco (Napoli), costituita per rogito Tafuri in data 4 dicembre 1978, rep. 68048, reg. soc. 101;

società cooperativa edilizia Sole a r.l., in Pozzuoli (Napoli), costituita per rogito Prattico in data 9 maggio 1973, repertorio 28431, reg. soc. 1050;

società cooperativa edilizia Myosotis a r.l., in Pozzuoli (Napoli), costituita per rogito Prattico in data 13 aprile 1971, rep. 23261, reg. soc. 296;

società cooperativa edilizia Il Castello a r.l., in Somma Vesuviana (Napoli), costituita per rogito Rosanova in data 20 ottobre 1974, rep. 88286, reg. soc. 1764;

società cooperativa edilizia Monte Somma a r.l., in Somma Vesuviana (Napoli), costituita per rogito Rosanova in data 20 ottobre 1974, rep. 88287, reg. soc. 1765;

società cooperativa edilizia Belfiore a r.l., in Torre del Greco (Napoli), costituita per rogito Mainiero in data 31 ottobre 1977, rep. 141791, reg. soc. 2067;

società cooperativa edilizia Orchidea a r.l., in Tufino (Napoli), costituita per rogito Davia in data 20 novembre 1974, rep. 26909, reg. soc. 342;

società cooperativa di produzione e lavoro Campania tennis editrice a r.l., in Napoli, costituita per rogito Gisolfi in data 22 giugno 1978, rep. 69446, reg. soc. 1520.

(1593)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di S. Daniele del Friuli, Sarzana, Fonte, Asolo e Mogliano Veneto.

Con decreto 21 gennaio 1984, n. 2493, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno ex alveo del fiume Tagliamento, non censito, segnato nel catasto del comune di S. Daniele del Friuli, località Villanova, al foglio n. 19 di complessivi Ha 10.41.00 ed indicato nella planimetria rilasciata il 16 novembre 1978 in scala 1 : 2000 dall'ufficio tecnico erariale di Udine, con allegata rilevazione catastale dello stesso ufficio tecnico erariale, che fanno parte integrante del citato decreto.

Con decreto 21 gennaio 1984, n. 2557, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno, ex alveo fiume Magra, segnato nel catasto del comune di Sarzana (La Spezia) al foglio n. 29, mappali 260 (mq 145), 306 (mq 2.890) di complessivi mq 3.035 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 21 dicembre 1982, in scala 1 : 2000 dall'ufficio tecnico erariale di La Spezia, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 21 gennaio 1984, n. 2558, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di reliquati demaniali costituiti da un tratto tombato di ex alveo della Roggia Brolese, segnati nel catasto del comune di Fonte al foglio n. 8, mappali 599 (mq 37), 600 (mq 145), 601 (mq 241), 602 (mq 138), 603 (mq 96), 604 (mq 52) e del comune di Asolo al foglio n. 5, mappali 490 (mq 38), 491 (mq 73), 492 (mq 35) di complessivi mq 855 ed indicati negli estratti di mappa rilasciati il 31 marzo 1982, in scala 1 : 2000 dall'ufficio tecnico erariale di Treviso, che fanno parte integrante del citato decreto.

Con decreto 21 gennaio 1984, n. 2559, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno ex alveo dello scolo Zermanson, segnato nel catasto del comune di Mogliano Veneto (Treviso) al foglio n. 10, mappali 22 1/4 e 22 1/6; al foglio n. 3, mappale 41 1/3 di complessivi mq 160 ed indicato nella planimetria rilasciata il 4 luglio 1983, in scala 1 : 2000 dall'ufficio tecnico erariale di Treviso, che fa parte integrante del citato decreto.

(1499)

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompensa al merito dell'Esercito

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1984, n. 4, è stata conferita la seguente ricompensa al merito dell'Esercito:

Croce d'argento

Giannattasio Pietro, generale di divisione, nato a Civitella del Tronto (Teramo) il 20 maggio 1931. — Capo del III reparto dello S.M. dell'Esercito, responsabile, fin dall'inizio, dell'esigenza dell'organizzazione e del controllo operativo del contingente militare italiano in Libano, assolveva il compito con perizia, competenza e completa disponibilità. Intelligente e dinamico interprete delle direttive ricevute, contribuiva in modo determinante a rendere incisiva ed efficace l'attività del contingente mediante l'accuratezza della pianificazione e l'aderenza e la chiarezza delle disposizioni attuative. Ha offerto concreto esempio di elevata professionalità esaltata da altissimo senso del dovere. Il suo operato ha contribuito ad accrescere il prestigio delle FF.AA. in Italia ed all'estero. — Roma, 22 agosto 1982-15 dicembre 1983.

(2104)

MINISTERO DEL TESORO

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Firenze

Con decreto ministeriale 26 marzo 1984 è stato approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Firenze.

(2032)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Ulteriore proroga delle disposizioni concernenti il collocamento in aspettativa del sindaco e di un assessore comunale di Monte di Procida. (Ordinanza n. 179/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Viste le proprie ordinanze n. 22/FPC del 7 ottobre 1983, n. 74/FPC del 30 novembre 1983 e n. 136/FPC in data 8 marzo 1984;

Vista la richiesta n. 2956 del 27 marzo 1984 con la quale il sindaco del comune di Monte di Procida, permanendo la situazione di emergenza causata dal bradisismo nell'area flegrea, chiede che sia ulteriormente prorogato il collocamento in aspettativa del sindaco e di un assessore comunale di Monte di Procida;

Considerato che, a causa del perdurare della situazione di emergenza determinata dal fenomeno dianzi cennato, non sono venute meno le condizioni che hanno reso necessario il collocamento in aspettativa degli amministratori comunali;

Ravvisata quindi la necessità di accogliere la cennata richiesta;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

E' autorizzata la proroga del collocamento in aspettativa, fino al 30 aprile 1984, del sindaco e di un assessore comunale del comune di Monte di Procida, con le stesse modalità previste nell'ordinanza n. 22/FPC del 7 ottobre 1983.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 aprile 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(2061)

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Nuova disciplina della Cassa conguaglio per il settore elettrico. (Provvedimento n. 13/1984)

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347, e 23 aprile 1946, n. 363;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, che detta norme per la disciplina delle Casse conguaglio prezzi;

Visto il provvedimento CIP n. 34 del 6 luglio 1974 con il quale è stata istituita la Cassa conguaglio per il settore elettrico, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerata l'esigenza che l'equilibrio costi-ricavi delle imprese elettriche interessate richiede che il gettito del sovrapprezzo termico sia costantemente adeguato agli oneri relativi;

Considerata altresì l'esigenza che il sistema di rimborso dell'onere termico debba essere correlato ad una razionale politica di approvvigionamento dei combustibili e ad un miglioramento dell'apparato produttivo;

Considerata l'opportunità di procedere ad un adeguamento delle procedure amministrative e delle strutture della Cassa conguaglio per il settore elettrico;

Sentita la Commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) nella riunione del 19 marzo 1984;

D'intesa con il Ministero del tesoro ai sensi del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896);

Delibera:

1) La Cassa conguaglio per il settore elettrico ha il compito di provvedere alla erogazione di:

a) contributi alle imprese produttrici e distributrici di energia termoelettrica o a questa comunque assimilata;

b) integrazioni tariffarie alle imprese elettriche minori non nazionalizzate.

Ai compiti di cui alla lettera *a*) si provvede con i fondi derivanti da un sovrapprezzo che le imprese distributrici sono tenute ad applicare e ad esigere sull'energia venduta all'utenza.

Le imprese distributrici provvederanno a versare periodicamente alla Cassa conguaglio il sovrapprezzo fatturato secondo le modalità che saranno fissate dal Presidente delegato del CIP ai sensi di quanto disposto dal successivo punto 7).

Ai compiti di cui alla lettera *b*) si provvede con i fondi derivanti da una quota di prezzo stabilita dal CIP.

L'ammontare globale annuo di ciascuna delle erogazioni di cui alle lettere *a*) e *b*) non può comunque eccedere l'entità del gettito del sovrapprezzo e, rispettivamente, della quota di prezzo per lo stesso periodo.

Il gettito del sovrapprezzo può, ove necessario, essere utilizzato anche per anticipazioni in corso d'anno destinate alla erogazione delle integrazioni tariffarie.

2) La determinazione annuale delle aliquote del sovrapprezzo, riferite ad ogni kWh di energia venduta a terzi, sarà effettuata sulla base dell'onere termico complessivo, calcolato con riferimento ai valori annuali della produzione di energia elettrica, valori che le aziende sono tenute a comunicare alla Cassa. A tal fine si terrà conto delle esenzioni e riduzioni comunque previste dalla normativa in materia.

La quota parte non ammissibile a contributo dell'energia prodotta dalle imprese municipalizzate e ceduta per usi comunali è esentata dall'applicazione del sovrapprezzo.

La previsione del gettito del sovrapprezzo dovrà pareggiare annualmente quella dell'onere termico, individuato sulla base delle norme seguenti.

3) In ciascun anno solare l'ammontare dell'onere termico, derivante dall'impiego di carbone da vapore, comprese le ligniti, con consumo specifico medio che si assume pari a 0,365 kg/kWh, e di altro combustibile (olii ATZ e BTZ, gasoli, distillati leggeri di petrolio, metano e gas di cockeria) che si assume equivalente ad olio ATZ, con consumo specifico medio pari a 0,230 kg/kWh, viene determinato sulla base del prezzo medio di acquisto del carbone, franco centrale, comunicato annualmente dall'Enel, e del prezzo del combustibile equivalente, assunto pari allo 0,80 della media aritmetica dei prezzi di ottobre e novembre del petrolio greggio importato, individuati dagli uffici del CIP sulla base delle comunicazioni delle compagnie petrolifere e della stampa specializzata. Entrambi i prezzi saranno espressi in L./tonn., con riferimento all'ultimo cambio medio mensile UIC.

4) Alla determinazione dell'onere termico concorre anche l'energia:

a) derivante da produzione combinata di energia elettrica e calore;

b) prodotta per conto dell'Enel da impianti termoelettrici di altre imprese nazionali;

c) acquistata dall'Enel sul territorio nazionale, comunque prodotta;

d) importata dall'estero, in eccedenza, su base annua, a quella esportata.

L'onere per l'energia di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), viene calcolato utilizzando i parametri precedentemente indicati, assimilando l'energia di cui alla lettera *c*) e quella prodotta con carbone.

L'onere per l'energia di cui alla lettera *d*) viene calcolato a costo medio dell'energia prodotta dall'Enel con i combustibili e secondo i parametri di cui al precedente punto 3), comunque nei limiti dell'effettivo prezzo medio d'acquisto.

5) Il contributo spettante alle imprese viene determinato ripartendo il gettito del sovrapprezzo termico in proporzione all'onere termico di ciascuna impresa come sopra individuato; il suo ammontare sarà suddiviso in aliquote unitarie riferite a ciascun kWh venduto a terzi dall'impresa stessa.

6) Le aliquote di sovrapprezzo e di contributo unitario, nonché il valore di riferimento del prezzo del petrolio greggio importato, sono approvati con provvedimento del Presidente delegato del CIP d'intesa con il Ministro del tesoro e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica entro il 20 dicembre di ciascun anno.

Qualora nel corso dell'anno, a seguito di verifiche bimestrali, si riscontrassero variazioni del prezzo medio del petrolio greggio importato superiori al 5%, il suo nuovo valore di riferimento nonché le proporzionali variazioni delle aliquote di sovrapprezzo e di contributo unitario vengono adottati con provvedimento del Presidente delegato del CIP. d'intesa con il Ministro del tesoro, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Potranno essere inoltre operate, ove necessario, revisioni straordinarie in corso d'anno per imprevisti eccezionali mutamenti nella composizione delle fonti di produzione.

Alla fine di ciascun esercizio, utilizzando i parametri di cui al precedente punto 3), verrà effettuato un puntuale riscontro a consuntivo delle vendite, delle produzioni e dei valori effettivamente assunti, in corso d'anno, dai prezzi del carbone e del petrolio greggio importato, dei cui risultati si terrà conto della determinazione del sovrapprezzo e dei contributi relativi all'esercizio successivo.

7) Con proprio provvedimento il Presidente delegato del CIP, d'intesa con il Ministro del tesoro, fisserà la decorrenza e le modalità di applicazione delle presenti disposizioni ed adotterà le norme transitorie eventualmente necessarie a consentire, mediante interventi sul sovrapprezzo termico, il passaggio al nuovo regime in condizioni di congruo equilibrio per le gestioni pregresse della Cassa e delle imprese interessate.

8) La gestione e l'amministrazione della Cassa conguaglio per il settore elettrico sono affidate ad un comitato di gestione, costituito dal Presidente e da quattro funzionari designati rispettivamente dalla segreteria generale del CIP, dai Ministeri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dall'Enel.

Il servizio di tesoreria della Cassa conguaglio sarà affidato al sistema bancario alle migliori condizioni.

Il riscontro sulla gestione della Cassa conguaglio viene esercitato da un collegio di revisori composto da un funzionario designato dal Ministro del tesoro, che lo presiede, e da due funzionari designati rispettivamente dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dalla segreteria generale del CIP.

Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario designato dalla segreteria generale del CIP e da uno designato dal Ministero del tesoro.

Il presidente, i membri del comitato di gestione e del collegio dei revisori, nonché i segretari sono nominati con decreto del Presidente delegato del CIP. d'intesa con il Ministro del tesoro.

9) Sono abrogate le disposizioni incompatibili con il presente provvedimento.

Roma, addì 6 aprile 1984

Il Ministro - Presidente della giunta
ALTISSIMO

(2040)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per esami, a sette posti di ufficiale subalterno per il grado di sottotenente nel ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 603, riguardante, tra l'altro, la determinazione dell'organico degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, riguardante modificazioni all'ordinamento del Corpo degli agenti di custodia;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 381, contenente modificazioni al regolamento per il Corpo degli agenti di custodia, approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi alle carriere statali;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288 riguardante l'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15 recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione delle firme;

Vista la legge 27 dicembre 1983, n. 730;

Considerato che alla rilevazione del 1° gennaio 1984 i posti vacanti nel ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia sono dieci nei subalterni, coperti da ufficiali dell'Esercito distaccati ai sensi dell'art. 41 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, modificato dall'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 381;

Ritenuta la necessità di procedere alla copertura dei posti nel ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia nel grado di sottotenente mediante il reclutamento di ufficali in servizio permanente effettivo;

Ritenuta l'indispensabilità della copertura dei posti di cui sopra, a fronte di una situazione operativa che prevede l'impiego, in organico, di cinquantasei ufficiali e di fatto di quarantuno effettivi, con il concorso di quattordici ufficiali distaccati dal Ministero della difesa e, quindi, in rapporto di precarietà per quanto attiene alla necessaria continuità di azione e di indirizzo;

Ritenuto che le esigenze operative connesse alla corretta ed efficace conduzione dei comandi regionali e delle scuole allievi del Corpo degli agenti di custodia devono essere soddisfatte;

Considerato che un terzo dei posti disponibili nel ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia è riservato ai sottufficiali del Corpo e che detto numero è pari a tre posti, per arrotondamento, che vengono messi a concorso con decreto ministeriale di eguale data del presente;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami a sette posti di ufficiale subalterno per il grado di sottotenente nel ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) stato di ufficiale, anche di complemento;

b) età massima di anni 28 accertata alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 3, salve le elevazioni di cui al successivo art. 4;

c) cittadinanza italiana;

d) diploma di scuola media superiore;

e) buona condotta pubblica e privata;

f) attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato nel Corpo degli agenti di custodia, da accertarsi mediante visita sanitaria cui i concorenti sono sottoposti prima delle prove scritte. L'accertamento dell'idoneità fisica è demandato alla commissione di cui all'art. 127 della legge 18 febbraio 1963, n. 173;

g) altezza non inferiore a metri 1,65.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. La esclusione dal concorso per difetto di requisiti è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 3.000, devono essere presentate o fatte pervenire, a mezzo di raccomandata, al Ministero di grazia e giustizia Direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena Ufficio II Via Silvestri, n. 251, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non sono accolte le domande presentate o fatte pervenire, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

La data di arrivo delle domande pervenute è stabilita dal timbro a data apposto dal Ministero.

Nella domanda l'aspirante deve dichiarare:

a) il proprio cognome e nome;

b) la data, il luogo di nascita e la residenza;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione dell'istituto scolastico presso cui è stato conseguito e della data del conseguimento;

f) la posizione nei riguardi del servizio militare;

g) il domicilio e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni relative al concorso; è fatto obbligo all'aspirante di notificare tempestivamente le eventuali variazioni;

h) i titoli che danno diritto alla elevazione del limite di età. La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio.

Alla domanda devono essere allegati:

1) una fotografia, formato tessera, a mezzo busto, su fondo bianco e di data recente, applicata su carta da bollo da L. 3.000, sulla quale l'aspirante deve apporre la propria firma. La firma e la fotografia devono essere autenticate da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante o nel caso di dipendenza statale dal capo dell'ufficio presso cui prestano servizio;

2) un certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale dovranno risultare le buone condizioni fisiche generali.

Nel certificato dovrà essere precisato che si è proceduto all'accertamento sierologico del sangue per la lue, prescritto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, che, all'uopo, deve essere eseguito presso istituti o laboratori autorizzati.

Qualora l'aspirante sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego per il quale concorre.

Il Ministero si riserva la facoltà di invitare gli aspiranti a regolarizzare entro breve termine, i documenti non conformi alle prescrizioni del presente bando.

Art. 4.

I limiti di età, stabiliti nel precedente art. 2, sono aumentati:

a) di un anno, per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, nonché di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

b) di cinque anni, per gli assimilati ai combattenti e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) ad anni 39, per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella di cui fanno parte almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i caduti in guerra.

Le elevazioni di cui sopra sono cumulabili tra loro purché complessivamente il candidato non superi il 40° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 5.

I concorrenti che hanno superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o preferenza nella nomina nonché quelli che hanno dichiarato di aver titolo alla elevazione del limite massimo di età, ai sensi del precedente art. 3, dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia Direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena Ufficio II Via Silvestri, n. 251 nel termine perentorio di dieci giorni — elevato a tre mesi, limitatamente ai rimpatriati dalla Libia, ai sensi delle leggi 2 aprile 1968, n. 482 e 19 ottobre 1970, n. 744 — da quello di affissione del risultato delle prove nell'albo della sede degli esami, i sottonotati documenti:

a) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, in carta bollata, rilasciato dal prefetto della provincia in cui risiedono, o, se non hanno la residenza nel territorio dello Stato dal prefetto di Roma;

b) i profughi della Libia, dell'Eritrea, dell'Etiopia, della Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri, nonché da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo;

c) gli orfani dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio, dell'11 gennaio 1948, un certificato in carta da bollo, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza degli orfani;

d) gli orfani dei caduti per servizio il mod. 69-*ter* (su carta da bollo) rilasciato a nome del padre del concorrente dalla amministrazione alle dipendenze della quale l'impiegato è deceduto;

e) i figli degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, la dichiarazione mod. 69 rilasciata in carta da bollo dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) a nome del genitore del concorrente, oppure un certificato, su carta bollata, del sindaco del comune di residenza;

f) i figli dei mutilati o degli invalidi per servizio il modello 69-*ter*, su carta bollata rilasciato a nome del padre del concorrente dalla amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità;

g) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole lo stato di famiglia, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, e i capi di famiglia numerosa lo stato di famiglia, dal quale risulti che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

h) tutti quegli altri documenti che i concorrenti ritenessero di produrre, relativi a titoli valutabili ai fini della iscrizione in graduatoria con titolo preferenziale.

Art. 6.

Gli esami di cui all'art. 1 del presente decreto, sono scritti e orali.

Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:

1) diritto civile;
2) diritto penale comune;
3) diritto penale militare.

Le prove orali vertono sulle materie di cui ai numeri precedenti ed inoltre sulle seguenti:

1) istituzioni di procedura civile;
2) diritto costituzionale;
3) diritto amministrativo;
4) procedura penale;
5) procedura penale militare;
6) nozioni di contabilità generale dello Stato;
7) ordinamento penitenziario e relativo regolamento di esecuzione;

8) regolamento per il Corpo degli agenti di custodia;
9) legge e regolamento di pubblica sicurezza;
10) regolamento di disciplina militare;
11) armi e tiro.

Art. 7.

Agli esami orali sono ammessi i candidati che hanno riportato in ciascuna prova scritta non meno di sei decimi. Sono dichiarati idonei i candidati che hanno riportato una media di voti non minore di sette decimi, e non meno di sei decimi in ciascuna prova.

Art. 8.

La graduatoria degli idonei è fatta per ordine di merito seguendo la votazione riportata e, a parità di voti con le preferenze e precedenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

I candidati utilmente collocati in graduatoria sono invitati dal Ministero a far pervenire, entro il termine perentorio di giorni venti — prorogato a tre mesi per i rimpatriati dalla Libia, ai sensi delle leggi 2 aprile 1968, n. 482 e 19 ottobre 1970, n. 744 — dalla data della lettera di comunicazione, i seguenti documenti in carta legale:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) estratto per riassunto dell'atto di nascita con l'indicazione della paternità e della maternità, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1957, n. 432;
4) certificato di stato libero; se trattasi di ammogliato, certificato di stato famiglia;
5) certificato generale del casellario giudiziale;
6) copia dello stato di servizio militare;
7) originale o copia notarile, in carta da bollo, del titolo di studio posseduto.

I documenti indicati ai numeri 1), 2), 4), e 5) devono essere in data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti ufficiali di complemento in servizio temporaneo o impiegati dello Stato di ruolo in servizio, in luogo dei documenti di cui ai numeri 1), 2) e 5), dovranno esibire un attestato rilasciato dalla competente autorità da cui risulti l'attuale posizione di ufficiale o di impiegato in attività di servizio.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero di grazia e giustizia o ad altre amministrazioni.

I profughi dai territori di confine hanno, tuttavia, facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, le autorità che li hanno rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempre che idonei a documentare le posizioni da attestare.

Il Ministero si riserva la facoltà di invitare gli interessati a regolarizzare entro breve termine i documenti che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 9.

Con decreto ministeriale sono approvate la graduatoria generale di merito e quella dei vincitori.

La graduatoria generale di merito e quella dei vincitori sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il termine per eventuali impugnative decorre dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 10.

Sono dichiarati vincitori i primi della graduatoria di merito nei limiti dei posti messi a concorso.

Art. 11.

I vincitori del concorso sono assunti in via di esperimento e devono frequentare un corso della durata di tre mesi, al termine del quale, se riconosciuti idonei, sono nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo degli agenti di custodia ed iscritti nel ruolo di anzianità nell'ordine risultante dal posto occupato nella graduatoria di merito.

I vincitori che non assumono servizio nel termine fissato decadono dalla nomina.

Art. 12.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, presso la casa circondariale di Roma-Rebibbia nei giorni 23, 24 e 25 luglio 1984.

Con successivi decreti ministeriali si provvederà alla nomina della commissione esaminatrice di cui all'art. 18 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 381 e verranno stabilite le modalità di esecuzione del corso di cui al precedente art. 11.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 febbraio 1984

p. Il Ministro: CARPINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1984
Registro n. 17 Giustizia, foglio n. 143

(2010)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per l'ammissione alla prima classe del corso normale dell'Accademia navale, anno accademico 1984-85, di centoventicinque allievi ufficiali da assegnare al Corpo di stato maggiore e ai Corpi tecnici (genio navale e armi navali).

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Viste le leggi 10 ottobre 1950, n. 877; 22 maggio 1969, n. 240; 27 febbraio 1974, n. 68; 5 agosto 1981, n. 440, concernenti il trattamento economico spettante agli allievi delle Accademie militari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, n. 412, e successive modificazioni, che approva lo statuto dell'Accademia navale;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Vista la legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni, sulle norme di esecuzione del testo unico sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66, sull'ammissione della donna ai pubblici uffici ed alle professioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, sulla leva e sul reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;

Vista la legge 18 novembre 1964, n. 1251, sull'ammissione dei sottufficiali e sottocapi del C.E.M.M. all'Accademia navale;

Viste le leggi 4 gennaio 1968, n. 15 e 11 maggio 1971, n. 390, recanti norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 678, recante modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Vista la legge 8 marzo 1975, n. 39, sulla attribuzione della maggiore età dei cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno e modificazione di altre norme relative alla capacità di agire e al diritto di elettorato;

Vista la legge 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia;

Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191, recante nuove norme per il servizio di leva;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1976 e 22 settembre 1981, sui titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia navale ed ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente nei ruoli della Marina militare;

Vista la legge 24 settembre 1977, n. 717, concernente il trattamento economico degli aspiranti ufficiali de corsi regolari delle Accademie militari;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, norme di principio sulla disciplina militare;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, sulla istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, sul nuovo assetto retributivo funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Vista la legge 23 marzo 1983, n. 78, concernente l'aggiornamento delle indennità operative del personale militare;

Vista la legge 3 giugno 1981, n. 308, concernente norme in favore dei militari di leva e di carriera appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati ed ai Corpi militarmente ordinati, infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti;

Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212, recante norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali delle Forze armate;

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 16 giugno 1983 sui titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia navale;

Decreta:

Capitolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Posti messi a concorso

E' indetto per l'anno 1984-85 un concorso per l'ammissione alla prima classe del corso normale dell'Accademia navale di centoventicinque allievi ufficiali da assegnare:

ottantacinque al Corpo di stato maggiore;

quaranta ai Corpi tecnici (genio navale e armi navali).

Lo svolgimento del concorso prevede nell'ordine le seguenti fasi:

a) visita medica;

b) esecuzione prove attitudinali - parte prima;

c) periodo di preparazione agli esami;

d) prova scritta di italiano;

e) esecuzione prove attitudinali - parte seconda;

f) prova orale di matematica;

g) prova orale facoltativa di lingue estere.

I concorrenti giudicati non idonei ad una fase saranno esclusi dalle successive ed eliminati dal concorso.

Le operazioni di concorso si svolgeranno a Livorno presso l'Accademia navale con inizio prevedibilmente nella terza decade del mese di agosto 1984.

Art. 2.
Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso

Sono ammessi al concorso i cittadini italiani di sesso maschile in possesso dei seguenti requisiti:

A) Siano nati in data posteriore al 31 dicembre 1962.

B) Siano celibi o vedovi, e comunque senza prole.

C) Siano dotati di sviluppo organico e attitudine psicofisica necessaria alla vita di mare.

D) Abbiano conseguito o siano in grado di conseguire nella sessione di esami dell'anno in corso uno dei seguenti titoli di studio presso una scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta:

Corpo di stato maggiore:

diploma di istituto tecnico statale aeronautico, istituto tecnico agrario, istituto tecnico commerciale, istituto tecnico per geometri, istituto tecnico industriale: (arti fotografiche, arti grafiche, chimica conciaria, chimica industriale, chimica nucleare, confezione industriale, costruzioni aeronautiche, disegnatore di tessuti, edilizia, elettrotecnica industriale, elettrotecnica, energia nucleare, fisica industriale, industria cartaria, industrie metalmeccaniche, industria mineraria, industria navalmeccanica, industria ottica, industria tessile, industria tintoria, informatica, maglieria, materie plastiche, meccanica, meccanica di precisione, metallurgia, tecnologie alimentari, telecomunicazioni, termotecnica), istituto tecnico nautico: (sezione capitani, sezione macchinisti, sezione costruttori), istituto tecnico per il turismo, maturità artistica (seconda sezione architettura), maturità d'arte applicata, maturità classica, maturità linguistica, maturità magistrale (integrato dal corso annuale di cui alla legge 11 dicembre 1969, n. 910), maturità scientifica, scuola europea: (maturità classica, maturità scientifica).

Corpi tecnici:

diploma di istituto tecnico statale aeronautico, istituto tecnico agrario, istituto tecnico commerciale, istituto tecnico per geometri, istituto tecnico industriale: (arti fotografiche, arti grafiche, chimica industriale, chimica nucleare, costruzioni aeronautiche, edilizia, elettronica industriale, elettrotecnica, energia nucleare, fisica industriale, industria cartaria, industrie metalmeccaniche, industria mineraria, industria navalmeccanica, industria ottica, informatica, materie plastiche, meccanica, meccanica di precisione, metallurgia, telecomunicazioni, termotecnica), istituto tecnico nautico: (sezione capitani, sezione macchinisti, sezione costruttori), maturità classica, maturità scientifica, scuola europea: (maturità classica, maturità scientifica).

I titoli di studio conseguiti presso istituti parificati o legalmente riconosciuti dovranno essere autenticati dal provveditorato agli studi competente.

E) Abbiano, se minorenni, il consenso dei genitori che esercitano la potestà o del tutore per contrarre l'arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi.

F) Abbiano tenuto buona condotta civile e morale.

G) Non siano stati espulsi da istituti di istruzione o educazione dello Stato e equiparati né abbiano per qualsiasi motivo già cessato di appartenere all'Accademia navale; né siano stati rinviati da precedenti concorsi per non aver superato la prova attitudinale - parte seconda - (art. 11), o in base al secondo e terzo comma dell'art. 7 del presente decreto.

H) Non siano stati dimessi da una delle Accademie o scuola militare o collegio navale per ragioni morali, disciplinari o per inattitudine alla vita militare.

L'ammissione dei giovani che si trovino già alle armi è subordinata al nulla osta della Forza armata di appartenenza.

Art. 3.
Ammissione dei sottufficiali del C.E.M.M.

Possono partecipare al concorso i sottufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi in servizio permanente, o in ferma volontaria o in rafferma che siano in possesso dei seguenti requisiti e siano riconosciuti idonei e meritevoli dalla commissione permanente di avanzamento sottufficiali:

A) abbiano compiuto tre anni di servizio dei quali uno di imbarco su nave in armamento o in riserva;

B) abbiano conseguito o siano in grado di conseguire nella sessione di esami dell'anno in corso uno dei titoli di studio elencati alla lettera *D*) del precedente art. 2;

C) non abbiano superato il ventottesimo anno di età.

I requisiti prescritti dal presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, eccetto il titolo di studio che può essere conseguito nei termini indicati nell'art. 2.

Art. 4.
Domanda di partecipazione al concorso

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta legale, conforme all'allegato *A*, sottoscritta dal candidato, dovrà essere inviata a mezzo raccomandata al comando dell'Accademia navale di Livorno entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Fa fede dell'avvenuto inoltro entro il termine fissato, il timbro a data dell'ufficio postale accettante la raccomandata. La busta recante il timbro suddetto verrà acclusa alla pratica.

Gli allievi del collegio navale « F. Morosini » di Venezia possono inoltrare la domanda tramite il comando del collegio stesso; i militari alle armi devono inoltrare la domanda tramite il comando del Corpo da cui dipendono. In tali casi fa fede la data della lettera di trasmissione del comando; la lettera, o sua fotocopia, verrà acclusa alla pratica.

Per i concorrenti minorenni alla domanda dovrà essere allegato l'atto di assenso, redatto in carta legale, conforme all'allegato *B*, rilasciato dal sindaco del comune di residenza e sottoscritto da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente la esclusiva potestà o, in mancanza di essi, dal tutore. Qualora l'atto sia firmato da uno solo dei genitori, dovranno essere documentati dalle competenti autorità (sindaco, notaio, segretario comunale) i motivi per cui manca l'assenso dell'altro genitore.

Alla domanda dovrà essere allegato, in carta libera, un atto di impegno, redatto conformemente all'allegato *C*, con il quale i genitori o il genitore in caso di impedimento dell'altro o, in mancanza di entrambi, il tutore, si obbligano a sottostare senza

riserva alle disposizioni amministrative specificate nel presente decreto. Per i candidati vincitori del concorso tale atto dovrà essere sostituito da altro, in carta legale ed autenticato, come specificato all'art. 5.

Le domande inoltrate in data anteriore alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* non possono essere accolte.

Art. 5.

Documentazione.

1) I concorrenti dovranno consegnare, all'atto della presentazione alla visita medica, soltanto i seguenti documenti:

a) due fotografie formato tessera, a mezzo busto su fondo chiaro, con scritto in basso (in calligrafia leggibile) nome, cognome, luogo e data di nascita del concorrente. Nessuna legalizzazione deve essere apposta sulle fotografie;

b) carta di identità o altro documento di riconoscimento rilasciato da una amministrazione dello Stato;

c) documento comprovante che il concorrente possiede uno dei titoli di studio di cui alla lettera *D*) dell'art. 2 del presente decreto. Il diploma originale del titolo di studio può essere sostituito provvisoriamente da un attestato in carta legale, rilasciato dall'istituto medio superiore, dal quale deve risultare il diploma conseguito ed il voto complessivo riportato. I titoli di studio conseguiti presso istituti parificati o legalmente riconosciuti, dovranno essere autenticati dal provveditorato agli studi competente;

d) estratto dell'atto di nascita in carta legale;

e) certificato di «esito di leva» o certificato di «iscrizione nelle liste di leva di terra o di mare» a seconda che sia stato già esaminato dal consiglio di leva o che debba ancora presentarsi alla chiamata alla leva.

2) Il comando dell'Accademia navale darà comunicazione ai vincitori del concorso a mezzo telegramma.

I predetti vincitori sono tenuti a presentare entro il 10 dicembre 1984, pena decadenza, i seguenti ulteriori documenti redatti in carta legale alla data a fianco di ciascuno indicata:

a) nuovo atto d'impegno redatto conformemente all'allegato *C*, compilato alla data che verrà precisata dal comando Accademia navale. Esso dovrà essere autenticato da un notaio o dal segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco e registrato, in duplice copia, presso l'ufficio del registro. Il numero di codice fiscale dell'Accademia navale, per la registrazione dell'atto, è: 80004080497;

b) certificato di cittadinanza italiana, redatto in data non anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto rilasciato dal comune di origine o di residenza, ovvero atto di notorietà, dal quale risulti che il concorrente si trova in condizioni di poter acquisire la cittadinanza italiana con la prestazione del servizio militare, ai sensi della legge 13 giugno 1912, n. 555;

c) certificato di stato libero, redatto in data non anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto, rilasciato dall'ufficio dello stato civile.

In luogo di due distinti certificati di cittadinanza e di stato libero, i candidati potranno presentare un unico certificato cumulativo, qualora entrambi i requisiti debbano essere certificati da uno stesso ufficio;

d) certificato generale del «casellario giudiziale», rilasciato, in data non anteriore a quello di pubblicazione del presente decreto, dalla cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è compreso il luogo di nascita del candidato. Per i concorrenti nati all'estero il certificato dovrà essere rilasciato dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma;

e) certificato di carichi pendenti, rilasciato, in data non anteriore a quella di ammissione al concorso, dalla pretura e dalla procura della Repubblica competenti per residenza del candidato;

f) nulla osta della competente autorità militare per i concorrenti che prestino servizio militare in altre Forze armate.

3) Entro il 30 aprile 1985 i giovani ammessi all'Accademia navale dovranno infine presentare il diploma originale del titolo di studio o il certificato sostitutivo.

4) L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore limite per la regolarizzazione dei documenti che, pur presentati in tempo utile, non fossero conformi alle prescrizioni del presente decreto.

Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata ad altra amministrazione o, per altri concorsi, all'Amministrazione della Marina militare.

I documenti presentati dai candidati ammessi all'Accademia si intendono acquisiti agli atti di ufficio per comprovare la regolarità dell'ammissione stessa. I diplomi originali di studio potranno essere restituiti solo ove gli interessati lascino l'Istituto.

I documenti dei giovani che si ritirano dal concorso o che, per qualsiasi motivo, non conseguono l'ammissione, saranno restituiti agli interessati.

Art. 6.

Partecipazione al concorso dei cittadini italiani residenti all'estero

I cittadini italiani residenti all'estero dovranno presentare domanda di partecipazione al concorso alle ambasciate, legazioni o consolati generali i quali:

a) visteranno e cureranno l'istruttoria delle domande sotto l'aspetto della raccolta delle notizie riservate sulla condotta civile e morale dei concorrenti;

b) trasmetteranno, vistati al comando dell'Accademia navale, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, le domande ed i documenti richiesti dall'art. 4 unitamente ad una esplicita dichiarazione dalla quale risulti a quali successivi corsi di studio dà adito, nello Stato in questione, il titolo presentato.

La data di presentazione a Livorno sarà tempestivamente comunicata dal comando dell'Accademia insieme con la conferma della validità del titolo di studio.

Ricevuta tale comunicazione le autorità diplomatiche:

visteranno i documenti richiesti dall'art. 5 che dovranno essere esibiti dai concorrenti all'atto della loro presentazione a Livorno per la visita medica;

disporranno l'avvio dei concorrenti a Livorno per la visita medica e le successive prove di concorso, fornendoli dei documenti di viaggio necessari.

Art. 7.

Esclusione, dimissioni e rinvio dal concorso

Saranno esclusi dal concorso su deliberazione del comando dell'Accademia navale:

a) i giovani che non presenteranno entro i termini stabiliti dagli articoli 4 e 5 la domanda ed i documenti richiesti;

b) i giovani che non saranno presenti al momento dell'appello per le varie operazioni di concorso.

Il Ministro della difesa può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso ai corsi dell'Accademia navale.

Il comando dell'Accademia navale ha facoltà di rinviare dal concorso i candidati che non si attengano alle norme di comportamento previste dal regolamento interno dell'Istituto.

I provvedimenti di dimissione a domanda sono irrevocabili e quelli di autorità sono inappellabili.

Capitolo II

SVOLGIMENTO DEL CONCORSO

Art. 8.

Presentazione all'Accademia navale

I concorrenti dovranno presentarsi all'Accademia navale di Livorno alle ore 14 del giorno che verrà loro comunicato dal comando dell'Accademia.

I concorrenti che alla mezzanotte del giorno 18 agosto 1984 non avessero ricevuto alcuna comunicazione al riguardo, sono tenuti a chiedere telegraficamente notizie al comando dell'Accademia navale entro il successivo giorno 19.

Il concorrente ha l'obbligo di alloggiare in Accademia per il periodo delle operazioni di concorso.

Durante il periodo di permanenza in Accademia il concorrente:

a) fruirà della guida di docenti dell'Accademia navale per la preparazione agli esami di concorso;

b) sarà soggetto alle disposizioni del regolamento interno dell'Istituto.

Art. 9.

Visita medica

1) La visita medica ha lo scopo di accertare se il concorrente è in possesso dei requisiti fisici indicati al capitolo III del presente decreto e avrà luogo a Livorno, presso l'infermeria dell'Accademia navale.

2) Il giudizio di idoneità o non idoneità sarà comunicato al concorrente al termine degli accertamenti clinici. Contro il risultato di tale visita medica non sono ammessi ricorsi nè domande di visite superiori.

I concorrenti dichiarati non idonei verranno esclusi dal concorso e rinviati al loro domicilio.

I concorrenti che presentino infermità suscettibili di rapida guarigione, come specificato all'art. 24, verranno dichiarati condizionatamente idonei e ammessi al concorso.

Art. 10.
Prove attitudinali - Parte prima

Nei giorni immediatamente successivi alla visita medica i concorrenti idonei saranno sottoposti a prove attitudinali, comprendenti anche un test di matematica.

L'esito (positivo o negativo) sarà comunicato agli interessati entro tre giorni dal termine delle prove.

I concorrenti le cui qualità attitudinali siano giudicate non sufficienti verranno esclusi dal concorso e rinviati al loro domicilio.

Contro il risultato di tali prove non sono ammessi ricorsi nè domande di ripetizione.

Art. 11.
Prove attitudinali - Parte seconda

Nel periodo intercorrente tra la prova scritta di italiano e la prova orale di matematica i concorrenti saranno sottoposti alle prove attitudinali - parte seconda.

Il giudizio di idoneità o non idoneità del candidato è inappellabile e sarà comunicato all'interessato non appena il giudizio stesso sarà finalizzato e comunque prima della data di svolgimento della prova orale di matematica.

I candidati giudicati non idonei saranno esclusi dal concorso.

Art. 12.
Prove di concorso

a) *Prova scritta di italiano.*

Tempo disponibile: 6 ore.

La prova avrà luogo durante il periodo di tirocinio, al termine delle operazioni descritte negli articoli 9 e 10. Ad ogni tema sarà assegnato un voto in trentesimi. L'esito della prova sarà comunicato prima dell'inizio della fase successiva, dalla quale saranno esclusi coloro che avranno riportato un voto inferiore a 18/30.

b) *Prova orale di matematica* (per il programma di esami vedi allegato *D*).

Durata minima dell'esame: 15 minuti.

Dopo ogni esame la commissione procederà a determinare l'idoneità del candidato con votazione segreta; quindi ciascun membro assegnerà un punto compreso tra 30 e 18 trentesimi nei casi di idoneità, oppure un punto compreso tra 17 e 0 trentesimi nei casi di inidoneità.

La media dei punti assegnati costituirà il punto unico del l'esame orale di matematica.

c) *Prova orale facoltativa di lingue estere* (inglese, francese e spagnolo).

Il concorrente dovrà dar prova di conoscere la lingua in maniera da parlarla e da scriverla correttamente.

Durata minima dell'esame: 10 minuti.

Dopo ogni esame ciascun membro della commissione assegnerà un punto in trentesimi.

La media dei punti assegnati costituirà il punto unico dell'esame orale di lingua estera.

Potrà essere svolta preventivamente una prova scritta, intesa ad accertare il richiesto grado di conoscenza della lingua, per l'ammissione all'esame orale; da tale esame orale saranno esclusi coloro che nella prova scritta abbiano riportato un voto inferiore a 20/30.

Alle prove orali di concorso di cui al presente art. 12 possono assistere gli altri concorrenti.

Art. 13.
Commissione

La commissione per le prove di concorso sarà nominata con successivo decreto del Ministro della difesa.

Essa sarà così composta:

Presidente:

un capitano di vascello.

Membri fissi:

due ufficiali superiori.

Membri aggregati con diritto di voto:

ufficiali e professori civili docenti della materia in numero non superiore a quattro per ogni singola materia d'esame.

Le funzioni di segretario (senza voto) saranno disimpegnate da un ufficiale di grado non inferiore a tenente di vascello o da un funzionario della carriera amministrativa del Ministero della difesa.

Art. 14.
Ordine di classificazione

I concorrenti giudicati idonei alla visita medica ed alle prove di cui agli articoli 10 e 11 e che avranno superato favorevolmente le prove obbligatorie, coloro cioè che avranno riportato un punto non inferiore a 18/30 nella prova scritta di italiano e nella prova orale di matematica, saranno ordinati in una unica graduatoria in base alla somma dei seguenti punti:

a) media dei punti riportati nella prova scritta di italiano e nella prova orale di matematica;

b) mezza unità di punto per ciascuna lingua facoltativa, nella quale il concorrente abbia conseguito l'idoneità con un punto superiore a 24/30.

I concorrenti provenienti dal collegio « F. Morosini » che superino le prove previste dal concorso, sono ammessi con precedenza sugli altri aspiranti fino alla concorrenza di un terzo dei posti messi a concorso, come previsto dalle disposizioni contenute nell'art. 16 della legge 18 febbraio 1964, n. 48.

A parità di punteggio la precedenza in classifica sarà data agli orfani di guerra o equiparati, successivamente ai provenienti dalla scuola militare « Nunziatella ».

A parità di requisiti, avranno la precedenza i più giovani.

Art. 15.
Assegnazione ai vari Corpi

Sulla base della graduatoria unica degli idonei di cui al precedente articolo il comando dell'Accademia navale procederà all'assegnazione definitiva degli idonei nel Corpo di stato maggiore e nei Corpi tecnici, fino al raggiungimento del numero dei posti messi a concorso per ciascuno dei due Corpi, tenendo conto dei requisiti fisici, delle prove attitudinali e del posto di merito conseguito nella graduatoria degli idonei.

Verranno in tal modo stabilite due distinte graduatorie, rispettivamente per lo stato maggiore e per i Corpi tecnici. La successiva suddivisione dei Corpi tecnici in genio navale e armi navali sarà effettuata al termine della prima classe.

Art. 16.
Accettazione ed ammissione definitiva dei concorrenti

I concorrenti collocati nelle graduatorie di cui al precedente articolo per ciascuno dei Corpi di stato maggiore e tecnici saranno ammessi quali allievi della prima classe del corso normale dell'Accademia navale.

I risultati del concorso saranno comunicati al proprio domicilio sia ai vincitori, che saranno convocati, sia agli idonei non rientrati in dette graduatorie. I vincitori dovranno comunicare la loro accettazione o rinuncia telegraficamente al comando dell'Accademia navale. In caso di rinuncia da parte di qualcuno dei vincitori, saranno convocati ed ammessi, seguendo l'ordine di classificazione di cui all'art. 14, i candidati occorrenti per coprire i posti lasciati disponibili dai rinunciatari nel Corpo di stato maggiore o nei Corpi tecnici, tenuto conto dell'idoneità per detti Corpi dei nuovi convocati.

La comunicazione di convocazione preciserà la data di presentazione in Accademia per l'inizio del corso. In caso di impossibilità di presentarsi a detta data per sopravvenuti gravi motivi riconosciuti validi dal comando dell'Accademia navale, potrà essere concessa una proroga nella presentazione, che comunque non potrà essere dilazionata oltre la prima settimana dall'inizio dell'anno accademico.

Qualora non in grado di presentarsi entro la nuova data, l'interessato sarà considerato rinunciatario e si provvederà alla convocazione di altro idoneo non collocato inizialmente in una delle due graduatorie, con le stesse modalità precisate nel comma precedente per il caso dei rinunciatari. La stessa procedura sarà applicata nel caso di dimissioni a domanda presentate da parte di un allievo fino al termine della prima settimana dell'anno accademico.

Gli ammessi saranno assoggettati, per l'intera durata del corso normale, alle norme previste dallo statuto e dal regolamento interno dell'Accademia navale.

I sottufficiali ammessi all'Accademia navale perdono il grado rivestito per assumere la qualità di allievi e sono soggetti a tutti i doveri degli altri allievi. Qualora essi vengano rinviati dall'Accademia prima della nomina ad aspirante, sono reintegrati nel grado e nella categoria di provenienza e il tempo trascorso presso l'Istituto è computato nell'anzianità di grado.

Art. 17.

Arruolamento volontario nel C.E.M.M.

Il primo anno del corso normale è di esperimento.

Gli allievi che ottengono la promozione dalla prima alla seconda classe hanno l'obbligo di arruolarsi nel Corpo equipaggi militari marittimi; la ferma da contrarsi è di anni sei. Una nuova ferma di anni sei dovrà essere sottoscritta all'atto della nomina ad ufficiale in servizio permanente; per il Corpo del genio navale e delle Armi navali essa avrà decorrenza dal conseguimento della laurea.

Art. 18.

Disposizioni amministrative

1) Le spese di viaggio sono a carico dei concorrenti.

Essi potranno beneficiare della riduzione a tariffa militare sul biglietto di prima classe. A tale scopo potranno rivolgersi ai comandi Marina o alle capitanerie di porto più vicini alla loro residenza, o alle stazioni carabinieri del luogo di residenza, i quali previo esame dei documenti comprovanti la partecipazione degli interessati al concorso, rilasceranno lo scontrino ed il foglio di viaggio per la sola andata.

Per godere di tale beneficio, sul solo percorso nel territorio nazionale, i concorrenti residenti all'estero dovranno rivolgersi alle autorità di frontiera.

I concorrenti dovranno essere provvisti del denaro occorrente per il loro ritorno in famiglia, rimanendo escluso qualsiasi intervento dell'Accademia navale per i giovani che risultino sprovvisti di mezzi di viaggio. A tal fine, all'atto della presentazione all'Accademia navale essi dovranno depositare la somma di L. 30.000 (trentamila) che costituirà una scorta intangibile per l'eventuale ritorno in famiglia.

2) I concorrenti dovranno portare con sé i seguenti indumenti:

cinque paia di calze lunghe di cotone bianco;
tre paia di calze lunghe di cotone nero;
tre paia di calze bianche misto lana per sport;
un paio di scarpe basse di pelle nera, liscia, allacciate senza mascherina, con punta arrotondata;
un paio di scarpe da tennis basse, di tela bianca;
sei fazzoletti bianchi;
un costume da bagno;
due maglie di lana a mezze maniche;
quattro mutande bianche;
due pigiama;
necessario per toletta.

Tali effetti dovranno essere contrassegnati con il numero di matricola che a ciascun concorrente verrà comunicato dal comando dell'Accademia all'atto della convocazione per la visita medica.

3) Durante il periodo di permanenza nell'Istituto per la visita medica, la preparazione, le prove attitudinali e gli esami, l'Accademia navale provvederà all'alloggio, al vitto e alla somministrazione in uso di un corredo ridotto fissato dal comando, da restituirsi totalmente in caso di mancata ammissione.

4) Sono a carico delle famiglie le spese eventualmente incontrate per assistenza sanitaria, non contemplate dalla vigente normativa sul Servizio sanitario nazionale. I concorrenti dovranno portare con sé il documento comprovante la loro iscrizione all'unità sanitaria locale.

Capitolo III

REQUISITI FISICI PER L'AMMISSIONE ALL'ACCADEMIA NAVALE

Art. 19.

Generalità

L'attitudine fisica necessaria a stabilire l'idoneità per l'ammissione è determinata, con giudizio inappellabile, sulla guida dell'« Elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare » vigente all'atto del concorso nonché in base alle istruzioni speciali del presente capitolo.

Art. 20.

Esame somatico

1) Trattandosi di giovani che, pur trovandosi in avanzato stadio di sviluppo, non lo hanno ancora raggiunto completamente, il giudizio di idoneità deve essere fondato sui caratteri somatici già manifesti di costituzione sana e robusta e di struttura armonica.

Ferma restando la valutazione obiettiva dell'armonia dello sviluppo corporeo, il minimo di statura ed il perimetro toracico debbono essere rispettivamente:

per i giovani che non hanno ancora compiuto il 18° anno: statura m 1,61, perimetro toracico m 0,80;

per i giovani che non hanno ancora compiuto il 19° anno: statura m 1,62, perimetro toracico m 0,81;

per i giovani che hanno già compiuto il 19° anno: statura m 1,63, perimetro toracico m 0,81.

In ogni caso il perimetro toracico ed il peso corporeo dovranno essere proporzionati alla statura.

2) I concorrenti riconosciuti di buona costituzione possono essere dichiarati idonei anche quando abbiano perduto al massimo otto denti di cui non più di un incisivo o canino. Gli elementi mancanti debbono essere sostituiti o sostituibili con moderna protesi fissa che assicuri la completa funzionalità della masticazione.

I denti superficialmente cariati, qualora non opportunamente curati, e i denti mancanti sono motivo di idoneità condizionata per il candidato che, all'atto dell'inizio del corso, dovrà aver provveduto alle relative cure o all'applicazione delle protesi fisse necessarie. Le malocclusioni dentarie sono motivo di non idoneità se di grado tale da compromettere sensibilmente la funzione masticatoria e l'aspetto estetico.

3) Inoltre saranno causa di non idoneità, anche se non raggiungono i limiti e le condizioni prescritte dal vigente « Elenco delle imperfezioni e delle infermità »:

a) tutte le manifestazioni morbose che sono incompatibili con il servizio di ufficiale di Marina;

b) tutti i difetti scheletrici (mancanza di dita o di falangi, accorciamenti di arti, asimmetrie, ecc.) che producano disturbi funzionali o che costituiscano una evidente deformità;

c) la pressione arteriosa omerale che superi i valori di 140 mm di Hg per la massima e di 95 mm di Hg per la minima, riscontrati anche dopo controllo effettuato a distanza di 24 ore. Per i casi di eretismo cardiovascolare verrà espresso il giudizio d'idoneità condizionata.

Art. 21.

Esame oculistico

Sono richiesti i seguenti requisiti minimi:

Stato maggiore:

a) visus naturale: 14/10 complessivi con non meno di 6/10 per l'occhio peggiore;

b) visus corretto: 20/10 complessivi, dopo aver corretto con lenti tollerate il vizio di refrazione che non dovrà superare i seguenti limiti:

1,25 diottrie per miopia;
2 diottrie per ipermetropia;
0,75 per astigmatismo, di qualsiasi segno ed asse;

c) normalità delle seguenti funzioni dell'apparato visivo: equilibrio muscolare, senso cromatico (accertato con tavole pseudoisocromatiche).

Corpi tecnici (genio navale e armi navali):

a) visus complessivo 16/10, con non meno di 6/10 per l'occhio peggiore, dopo aver corretto con lenti tollerate il vizio di refrazione che non dovrà superare i seguenti limiti:

miopia ed ipermetropia: ± 3 diottrie;

astigmatismo di qualsiasi segno non superiore a tre diottrie;

anisometropia sferica o astigmatica fino a 3 diottrie, purché siano presenti la fusione e la visione binoculare;

b) senso cromatico: normale (accertato con tavole pseudoisocromatiche).

Sono motivo di esclusione sia per lo stato maggiore sia per i Corpi tecnici:

tutte le malattie dell'occhio e degli annessi manifestamente croniche o di lunga durata o di incerta cura;
la presenza di alterazioni dei mezzi diottrici o del fondo oculare che possano pregiudicare, anche nel tempo, la funzione visiva primaria o quelle collaterali;
gli strabismi manifesti, anche alternanti.

L'accertamento dello stato refrattivo può, a giudizio del medico esaminante, essere eseguito anche in cicloplegia o con il metodo dell'annebbiamento.

Art 22.

Esame otorinolaringoiatrico

E' richiesta la buona funzionalità dell'apparato otorinolaringoiatrico.
La funzione uditiva deve essere misurata con audiometro in camera silente e possono essere tollerate le seguenti soglie:
bilateralmente: soglia di 25 dB come media nelle frequenze da 125 a 4.000 Hz;
nell'orecchio meno efficiente:
soglia di 35 dB per 125 Hz;
soglia di 30 dB per 250-500 Hz;
soglia di 25 dB da 1.000 o 3.000 Hz;
soglia di 30 dB per 4.000 Hz.

In più può essere tollerata una perdita fino a 45 dB, circoscritta, però, al campo di frequenze superiori a 4.000 Hz.
Sono causa di non idoneità, tra l'altro:
a) le chiazze calcaree sulle membrane timpaniche e gli esiti calcifici di otopatia solo quando compromettono la funzione uditiva nei limiti sopra indicati;
b) le stenosi nasali che riducono in maniera molto accentuata la respirazione nasale;
c) i disturbi della parola (balbuzie, dislalia, disartria) anche se in forma lieve.

Art. 23.

Altri esami

L'idoneità fisica viene giudicata anche in base al risultato di esami routinari di laboratorio e strumentali collaterali.

Art. 24.

Idoneità condizionata

Per le «infermità» ritenute suscettibili di pronta guarigione sarà emesso giudizio di «idoneità condizionata».
Il giudizio definitivo di idoneità sarà espresso dal capo servizio sanitario dell'Istituto prima dell'ammissione definitiva in Accademia, dopo aver eseguito il controllo di tutti i casi per i quali è stato espresso il giudizio d'idoneità condizionata.

Art 25.

Perdita della idoneità fisica

Potranno essere rinviati dall'Accademia i concorrenti che rivelino malattie non manifestate né diagnosticabili all'atto della visita medica, o alterazioni accertate con l'esame elettrocardiografico durante lo svolgimento del concorso.

Capitolo IV

DISPOSIZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

Art. 26.

Allievi della prima e seconda classe

Ai sensi della legge 10 ottobre 1950, n. 877 e successive modificazioni, ultima delle quali la legge 5 agosto 1981, n. 440, agli allievi della prima e seconda classe del corso normale si applica il seguente trattamento economico:
1) Sono a totale carico dello Stato le spese concernenti il mantenimento degli allievi e cioè:
a) la somministrazione del vitto in Accademia e durante i periodi di imbarco;
b) la somministrazione in uso degli effetti di vestiario (allegato *E*); al termine della seconda classe gli effetti possono essere lasciati in tutto o in parte, agli allievi, ad esclusivo giudizio del comando dell'Istituto;
c) la somministrazione di medicinali;
d) le cure medico-chirurgiche, per interventi operatori e per degenza e consulti, fatta eccezione per le particolari prestazioni richieste dalle famiglie;
e) l'attribuzione di una paga netta giornaliera di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 440 e l'indennità di impiego operativo di cui all'art. 2 della legge 23 luglio 1983, n. 78, così suddivisa:
metà corrisposta per contanti agli allievi;
metà depositata su apposito libretto di risparmio.

2) I sottufficiali ammessi al corso normale, dalla data di ammissione in Accademia e fino alla nomina ad aspirante, conservano, se più favorevole, gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione.

3) Dalla somma depositata sul libretto di risparmio sono detratte le «spese ordinarie» concernenti il concorso all'acquisto dei libri di testo, sinossi e oggetti di cancelleria occorrenti agli allievi per la loro istruzione nonché per la manutenzione del vestiario. Per l'anno accademico 1984-85 l'ammontare delle spese suddette è fissato in L. 200.000. Eventuali variazioni che dovessero essere apportate per l'anno successivo saranno notificate alle famiglie degli allievi.
I libri di testo e gli oggetti di cancelleria acquistati come sopra restano di proprietà degli allievi. Libri e oggetti forniti in più restano, invece, di proprietà dell'Accademia con facoltà, da parte del comando di lasciarli agli allievi, in tutto o in parte, al termine della seconda classe.

4) Sono, altresì, detratte mensilmente dall'importo depositato sul libretto di risparmio le spese di carattere straordinario, riferite:
a) al rinnovamento dei capi di corredo, divenuti inservibili per lungo uso o per incuria dell'allievo;
b) all'acquisto di strumenti scientifici, regoli calcolatori, compassi, vocabolari ed inoltre degli oggetti occorrenti per gli studi facoltativi richiesti dall'allievo e autorizzati dalle famiglie;
c) al pagamento di rotture o perdite di materiale per negligenza.

Le eventuali eccedenze, rispetto al fondo accantonato, delle spese di carattere straordinario, sono a carico delle famiglie degli allievi.

5) L'eventuale rimanenza risultante sul libretto di risparmio sarà utilizzata per la prima vestizione all'atto della nomina ad aspirante.

6) Sono a carico delle famiglie le «spese di carattere personale» motivate dalle minute esigenze personali degli allievi e da fronteggiare con denaro fornito agli allievi stessi dalle rispettive famiglie. In rapporto a tali spese, il comando dell'Istituto non interviene se non per esercitare la necessaria opera di controllo.

7) Le famiglie degli allievi dovranno versare in unica soluzione la somma intangibile di L. 30.000 all'atto dell'ammissione definitiva, a garanzia della liquidazione dei conti in caso di rinvio dall'Istituto per qualsiasi motivo.
Tale somma verrà restituita al termine della terza classe e ad esami superati — o all'atto del ritiro o rinvio dell'allievo — previa deduzione di quanto ancora eventualmente dovuto all'Accademia navale a qualsiasi titolo.

8) Le rimesse in denaro relative alle spese di cui ai precedenti paragrafi 4, 6 e 7, dovranno essere inviate mediante versamento sul conto corrente postale numero 13164579 intestato all'Accademia navale Servizio di commissariato.

Le rimesse relative alle spese di carattere personale non dovranno eccedere la somma che sarà comunicata dal comando all'inizio d'ogni anno accademico.

Art. 27.

Effetti del mancato pagamento delle spese a carico delle famiglie

Con la dichiarazione prescritta (allegato *C*) i genitori o tutori degli allievi si intendono vincolati al pagamento delle spese previste dal presente decreto e, in generale, di tutte quelle di cui gli allievi possono risultare debitori verso l'amministrazione dell'Accademia.
Incorre nel rinvio dall'Istituto l'allievo la cui famiglia lasci passare due mesi dalla scadenza dei versamenti prescritti senza effettuarli, o che trascuri, per uguale periodo di tempo, di soddisfare i conti personali.
Quanto sopra non limita l'azione che l'Accademia può promuovere per il recupero dei suoi crediti.

Art. 28.

Liquidazione dei conti

1) Nei riguardi degli allievi che, per qualsiasi motivo, cessino definitivamente di far parte dell'Accademia, si applicano le disposizioni che seguono:

a) la differenza attiva depositata sull'apposito libretto di risparmio verrà versata in tesoreria a favore dell'erario; l'eventuale eccedenza passiva verrà rimborsata a cura delle famiglie degli allievi o di chi su di essi esercita la potestà e successivamente versata in tesoreria a favore dell'erario;

b) i genitori od i tutori dovranno soddisfare gli obblighi assunti verso l'amministrazione, liquidando immediatamente le somme eventualmente dovute;

c) gli allievi dovranno restituire i libri e le pubblicazioni ricevute dall'Accademia navale, nonché tutti gli effetti di corredo stabiliti dal comando dell'Istituto.

Il materiale non restituito verrà addebitato al prezzo delle tariffe in vigore;

d) gli strumenti di studio e di lavoro e ogni altro effetto prelevato a pagamento rimarrà di proprietà dell'allievo soltanto se il relativo acquisto sia stato già saldato all'atto della partenza e la famiglia abbia liquidato ogni pendenza amministrativa con l'Istituto.

2) Continuano ad applicarsi integralmente le disposizioni stabilite dai precedenti articoli nei riguardi degli allievi che:

a) siano inviati in licenza straordinaria per qualsiasi motivo;

b) rimangono assenti dall'Istituto per motivi di salute;

c) fruiscano di licenza ordinaria o di brevi licenze concesse dal regolamento dell'Istituto.

Art 29.

Aspiranti

Gli allievi che hanno superato gli esami della seconda classe ed hanno riportato la sufficienza in attitudine professionale, sono nominati aspiranti con diritto ai relativi assegni fissi, pari al trattamento economico previsto per i guardiamarina in servizio permanente effettivo.

L'importo degli assegni sarà accantonato ed amministrato dal comando dell'Istituto che lo devolverà:

alle spese di mantenimento;

alle spese generali, nella misura che sarà stabilita anno per anno dal Ministro della difesa di concerto con il Ministro del tesoro;

alle spese per sostituzione di effetti di vestiario e completamento del corredo da ufficiale;

alle stesse eventuali spese straordinarie, riportate per gli allievi all'art. 26;

al fondo privato per spese personali.

All'atto della nomina ad ufficiale la differenza attiva, risultante tra gli assegni accantonati e le spese di cui al secondo capoverso, sarà accreditata all'interessato. Nel caso in cui gli assegni non risultassero sufficienti a coprire le spese stesse, la differenza dovrà essere versata dalla famiglia.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 marzo 1984

Il Ministro: SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *aprile* 1984
Registro n. 10 *Difesa, foglio n.* 106

ALLEGATO *A*

Modello della domanda di ammissione al concorso
(in carta legale, possibilmente dattiloscritta)

Al comando Accademia navale - 57100 LIVORNO

RACCOMANDATA

Il sottoscritto (1) . . . . di . . . . e di . . . . nato a . . . . provincia di . . . . . . il . . . ., domiciliato a . . . . (c.a.p. . . . .) provincia di . . . . via . . . . n. . . . . telefono: . . . . . chiede di essere ammesso al concorso per l'ammissione alla prima classe del corso normale dell'Accademia navale - anno accademico 1984-85.

Il Corpo di assegnazione preferito è (2) . . . . .

Il sottoscritto è candidato agli esami di (3) . . . che dovrà sostenere nella sessione del corrente anno presso l'Istituto . . . . . . di . . . . (oppure, qualora già conseguito) (4).

Il sottoscritto è in possesso del titolo di studio di (3) . . . . conseguito nell'anno . . . . presso l'Istituto . . . . di . . . .

Il sottoscritto dichiara inoltre sotto la sua responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (5) . . . . . .;

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (6);

d) di essere celibe (oppure) vedovo senza prole;

e) di essere iscritto al distretto militare di . . . . o ufficio di leva di . . . . . . o capitaneria di porto di . . . . . .;

f) di trovarsi nei riguardi degli obblighi militari nella posizione (7) . . . . . .

Allega alla presente domanda una dichiarazione in carta libera dei genitori (o del tutore) di sottostare senza riserva alle disposizioni amministrative riportate nella notificazione di concorso.

Si riserva inoltre di presentare all'atto della visita medica ed in caso di ammissione alla prima classe i documenti richiesti dall'art. 5 della notificazione di concorso.

Il sottoscritto, avendo preso conoscenza della notificazione di concorso, dichiara di consentire senza riserva, in tutto ciò che in essa è stabilito.

Data, ...

. . . .
(Firma per esteso e leggibile)

. . . .
(Firma leggibile dei genitori che esercitano la potestà o del tutore, se il candidato è minorenne)

---

(1) Nome e cognome.

(2) Stato maggiore - Corpi tecnici (genio navale e armi navali). La preferenza espressa non vincola in alcun modo l'Amministrazione avendo per essa solo uno scopo orientativo; l'assegnazione ai Corpi avrà luogo al termine del concorso, nei modi indicati all'art. 15 della notificazione.

(3) Indicare il titolo di studio e l'eventuale indirizzo.

(4) Compilare una sola delle due richieste.

(5) In caso di non iscrizione o cancellazione indicarne i motivi.

(6) In caso contrario indicare le eventuali condanne o denunce riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria competente.

(7) Non ancora arruolato dal consiglio di leva - abile arruolato - incorporato - rivedibile - esonerato - godente di rinvio - ecc.

ALLEGATO *B*

ATTO DI ASSENSO (1)
(rilasciato dal sindaco in carta legale)

Comune di . . . . .

L'anno . . . . mese di . . . . . sono comparsi davanti a me, sindaco del comune suddetto, i signori (2) . . . . del minorenne (3) . . . . . i quali, per secondare la di lui inclinazione, acconsentono possa partecipare al concorso per l'ammissione alla prima classe del corso normale dell'Accademia navale e contrarre a tempo debito l'arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi.

In fede di che gli stessi dichiaranti hanno sottoscritto con me il presente atto.

Data, ...

I dichiaranti (4)
. . . .
(per esteso e leggibile)

Il sindaco
. . . .

---

(1) Da produrre solo da parte dei concorrenti che, all'atto della presentazione della domanda di ammissione, siano minorenni.

(2) Nome e cognome indicando se sono genitori **o se è** tutore.
(3) Nome e cognome del concorrente.
(4) Firma di entrambi i genitori o del genitore che esercita legittimamente la esclusiva potestà, o in mancanza di essi del tutore.
In caso di impossibilità da parte di uno dei genitori a firmare l'atto di assensò, dovrà essere presentato un documento giustificativo rilasciato dalle competenti autorità (sindaco, notaio, segretario comunale).

ALLEGATO *C*

ATTO DI IMPEGNO

(*In carta libera*: possibilmente dattiloscritta, all'atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso - Vds. art. 4);
(*In carta legale*: all'atto del rinnovo da parte dei vincitori del concorso Vds. art. 5).

Mediante la presente scrittura il sottoscritto
nato a il (codice fiscale n.)
e la sottoscritta nata a
il (codice fiscale n.) domiciliati a
(cap.) via n. si obbligano personalmente, a tenore della notificazione di concorso 1984 per l'ammissione alla prima classe del corso normale allievi ufficiali dell'Accademia navale indetto per il corrente anno a pagare per il proprio figlio (o pupillo) (1):

a) l'eventuale eccedenza di spesa di cui all'art. 26 paragrafo 4 del bando di concorso;
b) la somma di L. 30.000, in unica soluzione all'atto della ammissione in Accademia navale, quale deposito cauzionale intangibile, a garanzia del pagamento dei conti, in caso di rinvio dell'allievo dall'Istituto per qualsiasi motivo.

Resta inteso che il versamento di tale deposito non li esime dal puntuale pagamento di quanto eventualmente dovuto secondo il precedente punto *a*), la cui omissione o ritardo comporta l'allontanamento dell'allievo dall'Istituto ai sensi dell'art. 27 della notificazione di concorso.

In caso di ritiro o di rinvio del giovane dall'Accademia prima del compimento del corso, si obbligano a rimborsare immediatamente e per intero all'Accademia navale, tutte le somme delle quali, per qualsiasi titolo risultassero debitori, in relazione a quanto prescrivono le disposizioni della suddetta notificazione di concorso.

Data,

Firma dei genitori (2)
(o di chi ne fa le veci)

(per esteso e leggibile)

---

(1) Nome e cognome del giovane.
(2) Firma di entrambi i genitori o del genitore che esercita legittimamente la esclusiva potestà, o in mancanza di essi del tutore.

In caso di impossibilità da parte di uno dei genitori a firmare l'atto di impegno, dovrà essere presentato un documento giustificativo rilasciato dalle competenti autorita (sindaco, notaio, segretario comunale).

ALLEGATO *D*

PROGRAMMA DELL'ESAME

PROVA OBBLIGATORIA SCRITTA DI COMPOSIZIONE ITALIANA

La prova consisterà in un esame scritto di composizione italiana a scelta del candidato, su uno dei temi assegnati.
La prova è intesa a consentire alla commissione di formarsi un concetto, oltre che della padronanza della lingua da parte del concorrente, della sua maturità di pensiero e della capacità di esprimere le proprie idee in forma semplice e chiara.
Per la prova verranno assegnati tre temi di cultura generale, adeguata ai programmi previsti per gli istituti d'istruzione media superiore.
La prova scritta (originale e minuta) sarà redatta su appositi fogli di carta portanti il timbro ufficiale dell'Accademia navale e vistati da un membro della commissione.
Gli elaborati presentati su carta non timbrata e non contrassegnata, non saranno ritenuti validi.
Durata massima della prova: **6 ore.**

PROVA OBBLIGATORIA ORALE DI MATEMATICA

La prova orale di matematica verterà sul programma di seguito specificato.

Programma di algebra

1) Calcolo letterale Operazioni razionali con monomi e polinomi. Prodotti notevoli. Decomposizione di un polinomio in fattori Massimo comune divisore e minimo comune multiplo di due o più polinomi Divisibilità e regola di Ruffini.
2) Identità ed equazioni.
3) Equazioni e disequazioni di primo grado ad una incognita.
4) Sistemi di equazioni di primo grado in due incognite o riconducibili a questi.
5) L'estrazione di radice n.ma nel campo reale assoluto (radice aritmetica) e nel campo reale relativo (radice algebrica) Calcolo dei radicali nel campo reale assoluto e nel campo reale relativo Potenza con esponente razionale dei numeri reali positivi.
6) Equazioni di secondo grado Formula risolutiva Relazioni tra i coefficienti e le soluzioni di un'equazione di secondo grado Regola dei segni di Cartesio Segno e decomposizione in fattori di un trinomio di secondo grado Equazioni biquadratiche.
7) Equazioni razionali fratte Equazioni irrazionali.
8) Sistemi di disequazioni razionali e irrazionali intere e fratte Sistemi misti.
9) Potenza con esponente razionale e relative proprietà Potenza con esponente reale e relative proprietà La funzione esponenziale e la funzione potenza. La funzione logaritmica e le sue proprietà.
10) Equazioni e disequazioni esponenziali e lorgaritmiche.

Programma di geometria

a) *Geometria del piano.*
1) Postulati, definizioni, teoremi Angolo di due rette Nozioni di parallelismo e di perpendicolarità fra rette I triangoli: criteri d'uguaglianza, criteri di similitudine.
2) La circonferenza: angoli alla circonferenza, angoli al centro, arco capace di un dato angolo Quadrangoli iscrittibili o circoscrittibili.
3) Poligoni Equivalenza fra poligoni Problemi di trasformazione di un poligono in altro ad esso equivalente Teorema di Pitagora Teorema di Euclide.
4) Proporzioni fra grandezze Teorema di Talete Teorema della tangente ad una circonferenza.
5) Nozione di luogo geometrico (asse di un segmento, bisettrici di un angolo, ecc.). Problemi risolubili con il metodo dei luoghi geometrici.

b) *Geometria dello spazio.*
1) Rette e piani dello spazio Rette complanari e rette sghembe. Parallelismo e perpendicolarità fra rette, fra piani, fra rette e piano: teoremi relativi alle suddette nozioni Angolo di due rette sghembe, angolo di una retta ed un piano, angolo di due piani.
2) Distanza di due punti, di un punto ed una retta, di un punto ed un piano, di due rette (parallele o sghembe), di una retta ed un piano (fra loro paralleli), di due piani paralleli.
3) Nozione di luogo geometrico di punti o di rette (piano asse di un segmento, piani bisettori di un diedro, superficie sferica, superficie conica, superficie cilindrica, ecc.). Problemi risolubili con il metodo dei luoghi geometrici.

c) *Elementi di geometria analitica del piano.*
1) Coordinate cartesiane ortogonali nel piano; loro trasformazione mediante traslazione degli assi di riferimento Equazione cartesiana della retta Condizioni di parallelismo e di perpendicolarità fra rette Nozioni di fascio di rette e problemi relativi Formula della distanza di due punti.
2) Equazione cartesiana della circonferenza Rappresentazione grafica della parabola di equazione:

$$y = ax^2 + bx + c$$

3) Equazioni canoniche dell'ellisse e dell'iperbole.
4) Risoluzione di semplici esercizi di geometria analitica.

Programma di trigonometria

a) Sistemi di unità di misura degli angoli e degli archi circolari.
b) Definizioni e prime proprietà delle funzioni trigonometriche Relazioni fra le funzioni circolari di uno stesso arco e di archi legati da particolari relazioni.
c) Le formule di addizione, di moltiplicazione, di divisione e di prostaferesi.
d) Identità, equazioni e disequazioni trigonometriche.

3 ALLEGATO *E*

DENOMINAZIONE DEGLI EFFETTI		Da distribuire all'ammissione alla prima classe	Da distribuire durante il primo trimestre	Da distribuire all'inizio del periodo estivo	Totale colonne 2-3 e 4
1		2	3	4	5
Ancorette per camisacci	n.	—	—	3	3
Ancorette per maglie	»	2	1 (A)	—	3
Asciugamani di cotone	»	4	—	—	4
Asciugatoi da bagno, in spugna	»	2	—	—	2
Berretti bianchi per divisa da fatica	»	1	—	1	2
Berretto bianco per divisa ordinaria completo di foderina di cotone, fascia di seta, trofeo	»	—	—	1	1
Berretto bianco per divisa ordinaria completo di foderina di plastica, fascia di seta, trofeo e due foderine di cotone	»	1	—	—	1
Borsa di pulizia	»	1	—	—	1
Borsa da viaggio	»	—	1	—	1
Borsellino in pelle nera	»	1	—	—	1
Bretelle	p.	—	1	—	1
Calze bianche di cotone	»	—	—	6	6
Calze nere di cotone	»	8	10	—	18
Calze bianche per tuta sportiva	»	4	2	—	6
Calzoni di panno per divisa da fatica	n.	2	—	—	2
Calzoni bianchi per divisa da fatica	»	—	—	3	3
Calzoni bianchi per divisa ordinaria	»	—	—	3	3
Calzoni turchini-jeans	»	—	—	2	2
Calzoncini per ginnastica	»	3	—	—	3
Camicie cotone bianco per divisa fatica	»	5	—	—	5
Camicie popelin, senza collo, per divisa ordinaria	»	—	4	—	4
Camicie cotone bianco alla marinara	»	—	—	3	3
Camicia da società	»	—	1	—	1
Cappelli in tela bianca	»	3	—	—	3
Cappotto di panno per divisa da fatica	»	1	—	—	1
Cappotto di panno per divisa ordinaria	»	—	1	—	1
Cintura tela turchina o bianca per calzone	»	—	—	1	1
Cintura tela turchina, alta per tuta da macchina	»	1	—	—	1
Cinturino di cuoio per spadino	»	—	1	—	1
Colletti per camicia, in plastica	»	—	3	—	3
Cordoni in cotone bianco	»	2	—	—	2
Coperta di lana	»	2 (B)	—	—	2
Cravatta seta nera	»	—	1	—	1
Cravattino società seta nero	»	—	1	—	1
Divisa ordinaria invernale (calzone, giacchettino, panciotto)	»	—	1	—	1
Farsetti in cotone bianco	»	—	—	4	4
Fazzoletti in cotone bianco	»	8	—	4	12
Fazzoletto nero alla marinara	»	—	—	1	1
Federe di cotone per guanciale	»	4	—	—	4
Forbici per unghie	»	1	—	—	1
Gemelli per polsini	p.	—	1	—	1

(A) Da distribuire all'inizio della seconda classe.
(B) Da ritirare alla fine della quarta classe.

DENOMINAZIONE DEGLI EFFETTI		Da distribuire all'ammissione alla prima classe	Da distribuire durante il primo trimestre	Da distribuire all'inizio del periodo estivo	Totale colonne 2 - 3 e 4
1		2	3	4	5
Guanti di pelle bianca	p.	—	1	—	1
Guanti di pelle giallo-bruni	»	1	—	—	1
Guanti di filo bianco	»	2	—	—	2
Lenzuola di cotone ad una piazza	n.	5	—	—	5
Lucchetto	»	1	—	—	1
Impermeabile in gabardine	»	—	1	—	1
Maglie sportive lana	»	2	—	—	2
Maglie sovrapelle lana a 1/2 maniche	»	3	—	—	3
Maglie di lana turchina	»	3	—	—	3
Maglie di cotone bianche a 1/2 maniche	»	—	4	—	4
Muta da vela	»	1	—	—	1
Mutande di cotone	»	5	—	3	8
Mutande lunghe di lana	»	1	—	—	1
Mutandine da bagno	»	2	—	—	2
Nastri seta con scritta « Accademia Navale »	»	1	—	1	2
Nodi piani ricamati in oro	»	—	2	—	2
Numeri in metallo (distintivi di classe)	»	—	2	—	2
Passamontagna in lana bleu, per esercitazione velica	»	1	—	—	1
Pettine	»	1	—	—	1
Pigiama	»	3	—	—	3
Sandali da bagno in plastica	p.	2	—	—	2
Scarpe da riposo (sandali)	»	—	—	1	1
Scarpe in tela bianca per tennis	»	1	—	—	1
Scarpe di cuoio alte, nere per divisa da fatica	»	2	—	—	2
Stivalini in pelle nera con elastico	»	1	—	—	1
Scarpe basse in pelle bianca	»	—	—	1	1
Scarpe basse nere di vernice	»	—	1	—	1
Scarpette per yachting	»	—	—	1	1
Stivalini per yachting	»	1	—	—	1
Spadino con manico di madreperla	n.	—	1	—	1
Spazzolino per denti	»	1	—	—	1
Spazzolino per unghie	»	1	—	—	1
Spazzola per capelli	»	1	—	—	1
Spazzola per panni	»	1	—	—	1
Stellette ricamate in argento	p.	—	2 (A)	—	2
Stellette ricamate in cotone bianco	»	—	1 (A)	—	1
Stellette in metallo a spillo	»	—	1 (A)	—	1
Tuta di macchina	n.	2	—	—	2
Tuta sportiva misto lana	»	2	—	—	2
Uose in tela bianca	p.	1	—	1	2
Valigia personale	n.	—	1	—	1

(A) Da distribuire all'inizio della seconda classe.

(1544)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorsi a posti di perito analista e di sperimentatore del personale non statale della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari, in Parma.

E' bandito il concorso, per esami, ad un posto di perito analista in prova del personale non statale della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma.

Titolo di studio richiesto: diploma di perito industriale capotecnico con indirizzo chimico.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta legale, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale e avranno luogo a Parma presso la sede della stazione sperimentale.

La prova scritta e la prova pratica si terranno rispettivamente i giorni 10 *e* 11 *ottobre* 1984 *alle ore* 9.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari, viale F. Tanara, 31/*A*, Parma, tel. 72841.

E' bandito il concorso, per titoli ed esami, ad un posto di sperimentatore in prova del personale non statale della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma.

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in chimica o chimica industriale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta legale, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale e avranno luogo a Parma presso la sede della stazione sperimentale.

La prova scritta e la prova pratica si terranno rispettivamente i giorni 3 *e* 4 *ottobre* 1984 *alle ore* 9.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari, viale F. Tanara, 31/*A*, Parma, tel. 72841.

(2075)

REGIONE VENETO

Concorso ad un posto di primario ospedaliero nella disciplina di dermosifilopatia e concorso per trasferimento presso le unità sanitarie locali.

E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di primario ospedaliero, nella disciplina di dermosifilopatia e concorso per trasferimento, presso le unità sanitarie locali del Veneto.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte secondo le prescrizioni contenute nel bando di concorso, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il bando integrale del concorso e del trasferimento, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione.

(2079)

ISTITUTO NEUROLOGICO « C. BESTA » DI MILANO

Concorsi a posti di aiuto di neurologia di tecnico di laboratorio e di perito chimico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di neurologia;

un posto di aiuto di neurologia (capo servizio) e un posto di tecnico di laboratorio addetti al servizio per lo studio dell'epilessia (ricerca scientifica);

un posto di perito chimico addetto al servizio per lo studio delle neuropatie dismetaboliche (ricerca scientifica).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Milano.

(2025)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia		Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo L. 700, per l'Africa **L. 1.500**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227